SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 151° - Numero 157

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 8 luglio 2010** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06-85081

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale**, *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*
- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
- **2ª Serie speciale:** *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
- **3ª Serie speciale:** *Regioni (pubblicata il sabato)*
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
- **5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura per l'inserimento degli atti nella *Gazzetta Ufficiale* telematica, le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica: gazzettaufficiale@giustizia.it, curando che nella nota cartacea di trasmissione siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

SOMMARIO

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 150

Corte dei conti

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 13 maggio 2010.

Modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 giugno 2009, recante: «Modalità di applicazione della comunicazione della Commissione europea - quadro di riferimento temporaneo comunitario per le misure di aiuti di Stato a sostegno dell'accesso al finanziamento nell'attuale situazione di crisi finanziaria ed economica».

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'articolo 5 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la Comunicazione della Commissione europea – Quadro di riferimento temporaneo comunitario per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'accesso al finanziamento nell'attuale situazione di crisi finanziaria ed economica, del 22 gennaio 2009, con la quale vengono determinate le categorie di aiuti ritenute compatibili per un periodo di tempo limitato, ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera *b)*, del trattato CE, per porre rimedio alle difficoltà provocate all'economia reale dalla crisi finanziaria mondiale;

Vista la Comunicazione della Commissione europea – Modifica del quadro di riferimento temporaneo comunitario per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'accesso al finanziamento nell'attuale situazione di crisi finanziaria ed economica, del 25 febbraio 2009;

Vista la Comunicazione della Commissione europea – Modifica del quadro di riferimento temporaneo comunitario per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'accesso al finanziamento nell'attuale situazione di crisi finanziaria ed economica, del 31 ottobre 2009;

Vista la Comunicazione della Commissione che modifica il quadro di riferimento temporaneo comunitario per le misure di aiuto a sostegno dell'accesso al finanziamento nell'attuale situazione di crisi finanziaria ed economica, del 15 dicembre 2009;

Visto il Regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio del 22 marzo 1999 recante modalità di applicazione dell'articolo 93 del trattato CE;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 giugno 2009;

Considerata la necessità di porre rimedio alla situazione di grave turbamento dell'economia nazionale generata dalle difficoltà economiche e finanziarie in cui versano le imprese e che a tal fine si rende necessario intervenire anche con aiuti di Stato proporzionati, nel rispetto delle condizioni poste dal Quadro di riferimento temporaneo comunitario;

Vista la necessità di impartire direttive alle pubbliche amministrazioni al fine di garantire che gli interventi per il sostegno degli investimenti, della crescita e dell'occupazione, adottati nel territorio nazionale siano conformi al quadro concordato in sede europea per la tutela della concorrenza ed ai principi comuni del mercato interno;

Ritenuta la necessità che i diversi interventi di aiuto siano riconducibili ad un unico quadro di riferimento nazionale da notificare alla Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del TFUE;

Vista la decisione n. C(2010) 715, del 1° febbraio 2010, con la quale la Commissione europea ha autorizzato, ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera *b)* del TFUE, le misure di cui al presente decreto (aiuto N 706/2009);

Acquisita l'intesa della Conferenza Stato Regioni del 29 aprile 2010, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131;

Sulla proposta del Ministro per le politiche europee, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali;

EMANA
il seguente decreto:

Art. 1.

Oggetto

1. Il comma 1 dell'articolo 1 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 giugno 2009 è sostituito dal seguente:

"1. La presente direttiva è rivolta alle amministrazioni che intendono concedere aiuti di Stato alle imprese nel rispetto della Comunicazione della Commissione europea – Quadro di riferimento temporaneo comunitario per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'accesso al finanziamento nell'attuale situazione di crisi finanziaria ed economica, del 22 gennaio 2009, come modificata dalla Comunicazione del 25 febbraio 2009, dalla Comunicazione del 31 ottobre 2009 e dalla Comunicazione del 15 dicembre 2009.".

Art. 2.

Aiuti di importo limitato

1. I commi 1 e 2 dell'articolo 3 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 giugno 2009 sono sostituiti dai seguenti:

"1. Ai fini della concessione di aiuti di Stato alle imprese nel limite massimo di 500.000 euro per impresa,

o di 15.000 euro in caso di aiuto alle imprese attive nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli, secondo la definizione dell'articolo 2, paragrafo 2, del Regolamento (CE) n. 1857/2006, del 15 dicembre 2006, nel triennio dal 1° gennaio 2008 al 31 dicembre 2010, di cui al paragrafo 4.2.2 della Comunicazione citata all'articolo 1, le amministrazioni assicurano che:

a) gli aiuti siano in forma di regime;

b) gli aiuti siano trasparenti ai sensi dell'articolo 5 del Regolamento (CE) n. 800/2008 e ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 6 del Regolamento (CE) n. 1535/2007, del 20 dicembre 2007;

c) prima della concessione degli aiuti sia acquisita, anche in via telematica, una dichiarazione scritta dall'impresa beneficiaria che informi su eventuali importi *de minimis* ricevuti a partire dal 1° gennaio 2008, nonché su altri aiuti di cui al presente articolo. Gli aiuti sono concessi previa verifica che il totale degli aiuti ricevuti dalla stessa impresa nel triennio di cui al presente comma non superi l'importo, calcolato secondo le modalità del presente comma, di 500.000 euro o di 15.000 euro in caso di aiuto concesso alle imprese attive nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli direttamente o mediante trasferimento da imprese che operano nel settore della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli;

d) l'importo dell'aiuto, nel limite massimo di 500.000 euro o di 15.000 euro in caso di aiuto alle imprese attive nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli, sia calcolato al lordo delle imposte dovute;

e) l'aiuto alle imprese attive nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli non è fissato in base al prezzo o al quantitativo dei prodotti commercializzati;

f) gli aiuti alle imprese attive nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli sono destinati all'intero settore e non sono limitati a sottocategorie del medesimo settore;

e,

g) l'aiuto alle imprese che operano nel settore della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli non è fissato in base al prezzo o al quantitativo dei prodotti acquistati da produttori primari o immessi sul mercato dalle imprese interessate.

2. Le amministrazioni non concedono gli aiuti di cui al presente articolo alle imprese che operano nei seguenti settori:

a) pesca;

b) trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, secondo la definizione dell'articolo 2, paragrafi 3 e 4, del Regolamento (CE) n. 1857/2006, limitatamente agli aiuti di importo limitato e compatibile fino a 500.000,00 euro, qualora l'aiuto sia subordinato alla condizione di venire parzialmente o interamente trasferito a produttori primari.".

Art. 3.

Cumulo

1. I commi 2 e 3 dell'articolo 8 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 giugno 2009 sono sostituiti dai seguenti:

"2. Le agevolazioni previste dalla presente direttiva non possono essere cumulate con gli aiuti di cui al Regolamento (CE) n. 1998/2006, del 15 dicembre 2006, o, nel caso di aiuti alle imprese attive nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli, con gli aiuti di cui al Regolamento (CE) n. 1535/2007, del 20 dicembre 2007, per i medesimi costi ammissibili.

3. La somma dell'importo degli aiuti ricevuti da ciascuna impresa nel quadro delle misure di cui al punto 4.2 della Comunicazione citata all'articolo 1 ai sensi dell'articolo 3 della presente direttiva e degli aiuti "*de minimis*" ricevuti a partire dal 1° gennaio 2008 non deve superare 500.000 euro o 15.000 euro in caso di aiuto alle imprese attive nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli tra il 1° gennaio 2008 e il 31 dicembre 2010. L'importo degli aiuti "*de minimis*" ricevuti dopo il 1° gennaio 2008 è dedotto dall'importo dell'aiuto compatibile concesso per lo stesso fine nel quadro delle misure di cui ai punti 4.3, 4.4, 4.5 e 4.6 della Comunicazione di cui all'articolo 1, ai sensi degli articoli 4, 5, 6 e 7 della presente direttiva.".

Il presente decreto sarà inviato ai competenti organo di controllo e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 maggio 2010

p. *il Presidente*
del Consiglio dei Ministri
LETTA

Il Ministro per le politiche europee
RONCHI

Il Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali
GALAN

Registrato alla Corte dei conti il 25 giugno 2010
Ministeri istituzionali - Presidenza del Consiglio dei Ministri registro n. 7, foglio n. 261

10A08331

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 10 giugno 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Dragan Steluta, di titolo di studio estero, abilitante all'esercizio in Italia della professione di ingegnere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Vista l'istanza della sig.ra Dragan Steluta il 19 novembre 1960 a Pogoanele (Romania), cittadina italiana, diretta ad ottenere, ai sensi l'art. 16 del sopra citato decreto, il riconoscimento del titolo professionale di «Inginer», conseguito in Romania ai fini dell'accesso all'albo e l'esercizio della professione di «Ingegnere»;

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 9 novembre, n. 206, di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi "ordinamenti"»;

Considerato che la richiedente è in possesso del titolo accademico «Inginer in profilul metalurgic specializarea Turnatorie» conseguito presso l'«Universitatea din Brasov» nella sessione giugno 1988;

Viste le conformi determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 13 aprile 2010;

Considerato il conforme parere scritto del rappresentante di categoria in atti allegato;

Ritenuto che la formazione accademica e professionale della richiedente non sia completa ai fini dell'iscrizione nella sezione A, settore industriale, dell'albo degli ingegneri e che pertanto sia necessaria l'applicazione di misure compensative;

Visto l'art. 22, n. 2 del decreto legislativo n. 206/2007, sopra indicato;

Decreta:

Art. 1.

Alla sig.ra Dragan Steluta il 19 nembre 1960 a Pogoanele (Romania), cittadina italiana, è riconosciuto il titolo professionale di «Inginer», quale titolo valido per l'accesso all'albo degli «ingegneri» - sez. A, settore industriale - e per l'esercizio della professione in Italia.

Art. 2.

Il riconoscimento di cui al precedente articolo è subordinato, a scelta della richiedente, al superamento di una prova attitudinale scritta e orale oppure al compimento di un tirocinio di adattamento, per un periodo di (dodici) mesi; le modalità di svolgimento dell'una o dell'altra sono indicate nell'allegato *A*, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Art. 3.

La prova attitudinale, ove oggetto di scelta della richiedente, verterà sulle seguenti materie: (scritte e orali) 1) costruzioni di macchine, 2) impianti termoelettrici e deontologia professionale oppure, a scelta dell'istante in un tirocinio di mesi 12 (dodici).

Roma, 10 giugno 2010

Il direttore generale: SARAGNANO

ALLEGATO *A*

a) Prova attitudinale: la candidata, per essere ammessa a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente, per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per la prova è data immediata notizia all'interessata, al recapito da questi indicato nella domanda.

b) La prova attitudinale, volta ad accertare la conoscenza della materia indicata nel testo del decreto, si compone di un esame scritto ed un esame orale da svolgersi in lingua italiana. L'esame scritto consiste nella redazione di progetti integrati assistiti da relazioni tecniche concernenti la materia individuata nel precedente art. 3.

c) L'esame orale consiste nella discussione di brevi questioni tecniche vertenti sulla materia indicata nel precedente art. 3, e altresì sulle conoscenze di deontologia professionale della candidata. A questo secondo esame la candidata potrà accedere solo se abbia superato, con successo, quello scritto.

d) La commissione rilascia all'interessata certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli ingegneri sez. A settore industriale;

e) Tirocinio di adattamento: ove oggetto di scelta della richiedente, è diretto ad ampliare e approfondire le conoscenze di base, specialistiche e professionali di cui al precedente art. 3. Il richiedente presenterà al Consiglio nazionale domanda in carta legale allegando la copia autenticata del presente provvedimento nonché la dichiarazione di disponibilità dell'ingegnere tutor. Detto tirocinio si svolgerà presso un ingegnere, scelto dall'istante tra i professionisti che esercitino nel luogo di residenza del richiedente e che abbiano un'anzianità d'iscrizione all'albo professionale di almeno cinque anni. Il Consiglio nazionale vigilerà sull'effettivo svolgimento del tirocinio, a mezzo del presidente dell'ordine provinciale

10A08085

PROVVEDIMENTO 9 giugno 2010.

Accreditamento tra i soggetti ed enti abilitati a tenere corsi di formazione, della società «Centro Studi Athena Società Cooperativa», in Cagliari.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto il decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5;

Visti i regolamenti adottati con decreti ministeriali numeri 222 e 223 del 23 luglio 2004;

Visto in particolare l'art. 3, comma 2 del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 197 del 23 agosto 2004, nel quale si designa il Direttore generale della giustizia civile quale responsabile del registro degli organismi deputati a gestire i tentativi di conciliazione a norma dell'art. 38 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5;

Visto il decreto dirigenziale 24 luglio 2006 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 35 del 12 febbraio 2007 con il quale sono stati approvati i requisiti di accreditamento dei soggetti ed enti abilitati a tenere i corsi di formazione previsti dall'art. 4, comma 4, lettera *a)* del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222;

Viste le istanze 19 febbraio 2010, prot. m. dg DAG 1° marzo 2010, n. 30231.E e 24 maggio 2010, prot. m. dg DAG 31 maggio 2010, n. 76654.E con le quali il sig. Ivan Chessa, nato a Cagliari il 19 agosto 1969, in qualità di legale rappresentante della società «Centro Studi Athena società cooperativa», con sede legale in Cagliari, via Calamattia n. 8, P. IVA 02734460922, ha attestato il possesso dei requisiti per ottenere l'accreditamento della società cooperativa tra i soggetti e gli Enti abilitati a tenere i corsi sopra citati;

Atteso che i requisiti dichiarati dal legale rappresentante della società «Centro Studi Athena società cooperativa» risultano conformi a quanto previsto dal decreto dirigenziale 24 luglio 2006 sopra indicato;

Verificato in particolare:

che l'istante dispone di una sede idonea allo svolgimento dell'attività sita in Cagliari, via Calamattia n. 8;

che i formatori nelle persone di: prof. Chessa Corrado, nato a Cagliari il 9 aprile 1965; avv. Chessa Guido, nato a Cagliari il 15 febbraio 1936; prof. Ugas Anna Paola, nata a Cagliari il 12 luglio 1962,

sono in possesso dei requisiti richiesti per tenere i corsi di formazione di cui agli articoli 4, comma 4, lettera *a)* e 10, comma 5 del decreto ministeriale n. 222/2004.

Dispone:

L'accreditamento della società «Centro Studi Athena società cooperativa», con sede legale in Cagliari, via Calamattia n. 8, P. IVA 02734460922, tra i soggetti e gli enti abilitati a tenere corsi di formazione previsti dall'art. 4, comma 4, lettera *a)* e 10, comma 5 del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222.

L'accreditamento decorre dalla data del presente provvedimento.

L'ente iscritto è obbligato a comunicare immediatamente tutte le vicende modificative dei requisiti, dei dati e degli elenchi comunicati ai fini dell'iscrizione.

La perdita dei requisiti richiesti per l'accreditamento comporterà la revoca dello stesso con effetto immediato.

Roma, 9 giugno 2010

Il direttore generale: SARAGNANO

10A08083

PROVVEDIMENTO 9 giugno 2010.

Accreditamento tra i soggetti ed enti abilitati a tenere corsi di formazione, della associazione senza scopo di lucro «Camera di conciliazione di Milano», in Milano.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto il decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5;

Visti i regolamenti adottati con i decreti ministeriali numeri 222 e 223 del 23 luglio 2004;

Visto in particolare l'art. 3, comma 2 del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 197 del 23 agosto 2004, nel quale si designa il direttore generale della giustizia civile quale responsabile del registro degli organismi deputati a gestire i tentativi di conciliazione a norma dell'art. 38 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5;

Visto il decreto dirigenziale 24 luglio 2006 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 35 del 12 febbraio 2007 con il quale sono stati approvati i requisiti di accreditamento dei soggetti ed enti abilitati a tenere i corsi di formazione previsti dall'art. 4, comma 4, lettera *b)* del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222;

Viste le istanze dell'11 marzo 2010, prot. m. dg DAG 18 marzo 2010, n. 41445.E, 27 maggio 2010, prot. m. dg DAG 3 giugno 2010, n. 78780.E e 28 maggio 2010, prot. m. dg DAG 7 giugno 2010, n. 80005.E con le quali il dott. Rubiu Stefano, nato a Milano il 13 febbraio 1965, in qualità di legale rappresentante dell'associazione senza fini di lucro «Camera di conciliazione di Milano», con sede legale in Milano, via Cernuschi n. 1, codice fiscale n. 97546940152, ha attestato il possesso dei requisiti per ottenere l'accreditamento dell'associazione tra i soggetti e gli enti abilitati a tenere i corsi sopra citati;

Atteso che i requisiti dichiarati dal legale rappresentante dell'associazione senza fini di lucro «Camera di conciliazione di Milano», risultano conformi a quanto previsto dal decreto dirigenziale 24 luglio 2006 sopra indicato;

Verificato in particolare:

che l'istante dispone di una sede idonea allo svolgimento dell'attività sita in Milano, via Cernuschi n. 1;

che i formatori nelle persone di:

prof. Castagnola Angelo, nato a Voghera (Pavia) il 28 marzo 1959;

prof. Delfini Francesco, nato a Milano il 10 marzo 1964;

avv. Vincre Simonetta Maria Pia, nata a Milano il 2 settembre 1963,

sono in possesso dei requisiti richiesti per tenere i corsi di formazione di cui agli articoli 4, comma 4, lettere *a)* e 10, comma 5, del decreto ministeriale n. 222/2004;

Dispone:

L'accreditamento dell'associazione senza fini di lucro «Camera di conciliazione di Milano», con sede legale in Milano, via Cernuschi n. 1, codice fiscale n. 97546940152, tra i soggetti e gli enti abilitati a tenere corsi di formazione previsti dagli articoli 4, comma 4, lettere *a)* e 10, comma 5, del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222.

L'accreditamento decorre dalla data del presente provvedimento.

L'ente iscritto è obbligato a comunicare immediatamente tutte le vicende modificative dei requisiti, dei dati e degli elenchi comunicati ai fini dell'iscrizione.

La perdita dei requisiti richiesti per l'accreditamento comporterà la revoca dello stesso con effetto immediato.

Roma, 9 giugno 2010

Il direttore generale: SARAGNANO

10A08084

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 21 giugno 2010.

Variazione dei tenori in nicotina, catrame e monossido di carbonio di alcune marche di sigarette.

IL DIRETTORE PER LE ACCISE
DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

Vista la legge 17 luglio 1942, n. 907, sul monopolio dei sali e dei tabacchi e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni ed integrazioni, testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali ed amministrative;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 184, concernente l'attuazione della direttiva 2001/37/CE in materia di lavorazione, presentazione e vendita dei prodotti del tabacco;

Visti, in particolare, gli articoli 4 e 6 del citato decreto legislativo n. 184/2003, che disciplinano, rispettivamente, i metodi di misurazione dei tenori di nicotina, catrame e monossido di carbonio delle sigarette e l'indicazione degli stessi tenori, che deve essere riportata su un lato di ciascun pacchetto di sigarette;

Viste le lettere dell'11, del 27 e del 28 maggio 2010 e la lettera del 19 maggio 2010 con la quali, rispettivamente, le Società Philip Morris Italia Srl e British American Tobacco Italia Spa hanno comunicato la variazione dei tenori in nicotina, catrame e monossido di carbonio di alcune marche di sigarette;

Considerato che le analisi eseguite dal laboratorio dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato confermano che il tenore in nicotina, catrame e monossido di carbonio dichiarato dalle citate Società è in linea con le disposizioni comunitarie in materia;

Decreta:

Il tenore in nicotina, catrame e monossido di carbonio delle seguenti marche di sigarette è così modificato:

	Mg Nicotina	Mg Catrame DA	Mg/Monossido di carbonio	Mg Nicotina	Mg Catrame A	Mg/Monossido di carbonio
PHILIP MORRIS SLIM ROSSA	0,6	7,0	5,0	0,5	7,0	6,0
VIRGINIA SLIMS Confezione astuccio in colorazione bianca da 20 pezzi	0,6	7,0	6,0	0,4	4,0	3,0
DUNHILL - ROTHMANS L.L. SLIM	0,6	7,0	6,0	0,7	7,0	5,0

I prodotti già fabbricati alla data di pubblicazione del presente decreto potranno essere commercializzati fino ad esaurimento delle scorte.

Le disposizioni del presente decreto si applicano a decorrere dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 giugno 2010

Il direttore: RISPOLI

10A08374

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 28 aprile 2010.

Modificazioni al decreto 23 luglio 2009 recante istituzione di un nuovo regime di aiuto in favore di investimenti produttivi.

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 23 luglio 2009 che, in attuazione dell'art. 1, comma 845 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, istituisce un regime di aiuto per gli investimenti delle imprese in conformità alla normativa comunitaria, orientato al rafforzamento della competitività del sistema industriale del Paese;

Visto il decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2009, n. 99;

Visto il regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione, del 6 agosto 2008, pubblicato nella G.U.U.E. L 214 del 9 agosto 2008, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato (regolamento generale di esenzione per categoria), di seguito denominato regolamento GBER;

Visto il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, dell'11 luglio 2006, recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e che abroga il regolamento (CE) n. 1260/1999;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 ottobre 2008, n. 196, che definisce le norme sull'ammissibilità delle spese ai fondi strutturali per la fase di programmazione 2007-2013, ai sensi dell'art. 56, paragrafo 4 del regolamento (CE) 1083/2006;

Considerata la necessità di sostenere il comparto turistico al fine del complessivo rafforzamento della competitività del sistema produttivo del Paese;

Considerata l'opportunità di sostenere i programmi di investimento che favoriscono la realizzazione di attività comuni tra le imprese proponenti, la partecipazione di imprese appartenenti al medesimo distretto produttivo e/o aderenti al contratto di rete di cui al comma 4-*ter*.2, dell'art. 3 del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito con modificazioni dall' art. 1, comma 1, lettera *b)*, della legge 23 luglio 2009, n. 99, e ogni altra collaborazione volta a conseguire anche forme di associazione permanente, specialmente tra imprese delle aree Mezzogiorno e Centro-Nord;

Considerata l'opportunità di adeguamento alle norme sull'ammissibilità delle spese alle risorse comunitarie provenienti dall'utilizzo dei fondi strutturali, di cui al citato decreto del Presidente della Repubblica 3 ottobre 2008, n. 196;

Decreta:

Art. 1.

1. Il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 23 luglio 2009 è così modificato:

1) al comma 1 dell'art. 2, prima del periodo «Ai fini della classificazione delle imprese di piccola, media o grande dimensione si rinvia ai criteri indicati nell'allegato 1 al regolamento GBER e nel decreto del Ministro delle attività produttive 18 aprile 2005», è aggiunto il seguente: «I soggetti ammissibili alle agevolazioni di cui al presente decreto sono le imprese che intendono realizzare programmi di investimento nei settori di cui all'art. 3, comma 1;

2) al comma 1 dell'art. 3, dopo la lettera *c)*, sono aggiunte le parole seguenti: «*d)* attività del turismo e altre attività connesse elencate nell'allegato 1»;

3) alla fine del comma 3 dell'art. 3, è eliminato il seguente periodo: «Non sono, altresì, ammissibili i programmi realizzati, in tutto o in parte, con la modalità del cosiddetto "contratto chiavi in mano"»;

4) il comma 2 dell'art. 4 è sostituito dal seguente: «Le spese relative ai beni acquisiti con il sistema della locazione finanziaria sono ammissibili nei limiti ed alle condizioni di cui al regolamento GBER e, qualora i programmi siano agevolati con le risorse comunitarie relative ai fondi strutturali dell'Unione europea, nei limiti ed alle condizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 ottobre 2008, n. 196, che definisce le norme sull'ammissibilità delle spese ai fondi strutturali per la fase di programmazione 2007-2013, ai sensi dell'art. 56, paragrafo 4 del regolamento (CE) 1083/2006»;

5) al comma 2 dell'art. 6, dopo la lettera *c)*, sono aggiunte le parole seguenti: «*d)* priorità per specifiche tipologie di programmi di investimento, con particolare riguardo ai programmi proposti da imprese appartenenti al medesimo distretto produttivo e/o aderenti al contratto di rete di cui al comma 4-*ter*.2 dell' art. 3 del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito con modificazioni dall' art. 1, comma 1, lettera *b)*, della legge 23 luglio 2009, n. 99, nonché ai programmi che favoriscano l'utilizzo dei risultati da parte di filiere produttive e ogni altra collaborazione volta a conseguire anche forme di associazione permanente specialmente tra imprese delle aree Mezzogiorno e Centro-Nord»;

6) alla fine del comma 3 dell'art. 6, è aggiunto il seguente periodo: «Con i decreti di cui al comma 1, il Ministro dello sviluppo economico può prevedere che una quota delle agevolazioni possa essere erogata a titolo di anticipazione, previa presentazione di fideiussione bancaria o polizza assicurativa irrevocabile, incondizionata ed escutibile a prima richiesta a favore del Ministero dello sviluppo economico, rilasciata in stretta conformità alle disposizioni emanate in merito dal medesimo Ministero».

2. Alla fine dell'allegato 1 del decreto del Ministro dello sviluppo economico del 23 luglio 2009, sono aggiunte le seguenti parole:

«Elenco delle attività ammissibili nel settore del turismo e attività connesse:

55 - Turismo e attività connesse limitatamente a:

a) alberghi e strutture simili (rif. 55.1);

b) villaggi turistici (rif. 55.20.1);

c) ostelli della gioventù (rif. 55.20.2);

d) rifugi di montagna (rif. 55.20.3);

e) affittacamere per brevi soggiorni, case ed appartamenti per vacanze, bed and breakfast, residence, alloggio connesso alle aziende agricole (rif. 55.20.5).

56 - Attività di servizi alla ristorazione limitatamente a:

a) ristorazione con somministrazione (rif. 56.10.11);

b) attività di ristorazione connesse alle aziende agricole (rif. 56.10.12).».

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 aprile 2010

Il Ministro: SCAJOLA

Registrato alla Corte dei conti il 3 giugno 2010
Ufficio di controllo atti Ministeri delle attività produttive, registro n. 2, foglio n. 375

10A08086

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 22 giugno 2010.

Autorizzazione alla società «Tampieri Energie a r.l.» ad utilizzare le vinacce vergini come combustibile per la produzione di energia elettrica.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE POLITICHE COMUNITARIE
E INTERNAZIONALI DI MERCATO

Visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, così come risulta modificato dal regolamento (CE) n. 491/2009, del 25 maggio 2009, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico O.C.M.);

Visto il regolamento (CE) n. 555/2008 della Commissione, del 28 giugno 2008, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in ordine ai programmi di sostegno, agli scambi con i Paesi terzi, al potenziale produttivo e ai controlli nel settore vitivinicolo;

Visto il decreto legislativo n. 260 del 10 agosto 2000, recante disposizioni sanzionatorie per il settore vitivinicolo;

Visto il decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006, recante «norme in materia ambientale»;

Visto il decreto ministeriale n. 5396 del 27 novembre 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 301 del 27 dicembre 2008, con il quale sono state adottate le disposizioni di attuazione dei Regolamenti CE n. 479/2008 e n. 555/2008 per quanto riguarda l'applicazione della misura della distillazione dei sottoprodotti della vinificazione e, in particolare, l'art. 10 paragrafo 7;

Visto l'art. 5, paragrafo 4, del citato decreto ministeriale del 27 novembre 2008, che prevede la possibilità di esonerare dall'obbligo di consegna dei sottoprodotti ai distillatori i produttori che li destinano ad usi alternativi alla distillazione;

Visto, in particolare, il paragrafo 4, lettera *b)* del citato art. 5 che stabilisce che l'autorizzazione ai soggetti che utilizzano le fecce e le vinacce per usi diversi dalla distillazione è rilasciata dal Ministero, previo parere della Regione o Provincia autonoma territorialmente competente;

Vista la domanda presentata in data 19 marzo 2010 e successivamente integrata con la quale la Società Tampieri Energie a r.l. con sede in Faenza (Ravenna) via Granarolo n. 177/3 chiede l'autorizzazione ad utilizzare le vinacce vergini come combustibile per la produzione di energia elettrica rinnovabile;

Vista la nota n. 153826 dell'11 giugno 2010 con la quale la Regione Emilia Romagna ha espresso parere favorevole al rilascio dell'autorizzazione all'utilizzo delle vinacce vergini come combustibile per la produzione di energia elettrica rinnovabile alla Società Tampieri Energie a r.l.;

Accertato che la succitata ditta è in possesso dei requisiti prescritti;

Decreta:

Art. 1.

1. La Società Tampieri Energie a r.l., con sede in Faenza (Ravenna) - via Granarolo n. 177/3, è autorizzata, ai sensi del presente decreto, ad utilizzare le vinacce vergini come combustibile per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili.

2. La trasformazione in energia delle vinacce conferite avviene esclusivamente presso lo stabilimento sito in Faenza (Ravenna) - via Granarolo n. 102.

Art. 2.

1. La Società Tampieri Energie a r.l. invia all'Agea Coordinamento e all'Agea - Organismo Pagatore:

l'elenco nominativo completo dei produttori di vino che hanno proceduto alla consegna delle vinacce, con l'indicazione del CUA;

un riepilogo delle vinacce consegnate da ciascun produttore indicante la quantità, il titolo alcolometrico volumico ed il monte gradi;

il numero e la data del documento di cui all'art. 4 del decreto ministeriale 27 novembre 2008 citato in premessa.

2. La comunicazione di cui al comma 1 è effettuata entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto e, comunque, entro il 15 gennaio di ogni anno.

3. La Società Tampieri Energie a r.l. rispetta gli obblighi stabiliti nel decreto ministeriale 27 novembre 2008 citato in premessa, in particolare agli articoli 7 e 9.

4. Al termine di ciascuna campagna, la Società Tampieri Energie a r.l. trasmette al Ministero ed alla Regione una relazione sull'attività svolta e gli esiti della stessa.

Il presente decreto è inviato alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

Roma, 22 giugno 2010

Il direttore generale: AULITTO

10A08270

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AUTORITÀ PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE

DELIBERAZIONE 29 aprile 2010.

Approvazione del rendiconto dell'esercizio finanziario 2009.

IL CONSIGLIO

Visto l'art. 6 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture», ai sensi del quale l'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici assume la nuova denominazione di «Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture»;

Vista la legge di contabilità generale dello Stato e successive modifiche ed integrazioni ed il regolamento approvato con il R.D. 23 maggio 1924, n. 827 e successive modificazioni;

Visto il Regolamento concernente l'amministrazione e la contabilità dell'Autorità, approvato nell'adunanza del 29 maggio 2007 (verbale n. 24);

Visto il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2009, approvato nell'adunanza del 23 dicembre 2008 (verbale n. 56);

Viste le variazioni disposte al predetto bilancio di previsione, con delibere adottate nelle adunanze del 15-16 luglio 2009 (verbale n. 25), del 21-22 ottobre 2009 (verbale n. 33);

Vista la relazione della Commissione di controllo di regolarità amministrativa e contabile;

Viste le risultanze della gestione finanziaria dell'esercizio 2009;

Delibera:

Art. 1.

È approvato il rendiconto finanziario dell'esercizio finanziario 2009 nel testo allegato alla presente delibera della quale costituisce parte integrante.

Roma, 29 aprile 2010

Il Presidente: GIAMPAOLINO

ALLEGATO

Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori Servizi e Forniture

Rendiconto finanziario per l'anno 2009
Parte I - ENTRATE

Tit.	Cat.	Cap.	Denominazione	Gestione di competenza									Gestione dei residui attivi						Gestione di cassa				Totale dei residui attivi al termine dell'esercizio (8 + 14)
				Previsioni				Somme accertate			Differenze rispetto alle previsioni						Variazioni				Differenze rispetto alle previsioni iniziali		
				Iniziali	Variazioni: In aumento (6 -3)	Variazioni: In diminuzione (3 - 6)	Definitive (3 + 4 - 5)	Riscosse	Rimaste da riscuotere (9 - 7)	Totali accertamenti (7 + 8)	in + (9 - 6)	in - (6 - 9)	Residui all'inizio dell'esercizio	Riscossi	Rimasti da riscuotere (15 - 13)	Totali (13 + 14)	in + (15 - 12)	in - (12 - 15)	Previsioni (6 + 12)	Riscossioni (7 + 13)	in + (19 - 18)	in - (18 - 19)	
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
			Utilizzo avanzo presunto di amministrazione al 31.12.2008	34.856.000			34.856.000																
I			**TITOLO I - ENTRATE CORRENTI**																				
	I		**TRASFERIMENTO DA PARTE DELLO STATO**																				
		101	Contributo ordinario a carico dello Stato (cap. 1702)	2.607.000	-	-	2.607.000	2.446.855	-	2.446.855	-	160.145	-	-	-	-	-	-	2.607.000	2.446.855	-	160.145	-
			Totale categoria I	**2.607.000**	**-**	**-**	**2.607.000**	**2.446.855**	**-**	**2.446.855**	**-**	**160.145**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**2.607.000**	**2.446.855**	**-**	**160.145**	**-**
	II		**ENTRATE CONTRIBUTIVE**																				
		201	Contributo soggetti vigilati	43.500.000	-	-	43.500.000	37.295.744	638.824	37.934.568	-	5.565.432	1.282.268	1.282.268	-	1.282.268	-	-	44.782.268	38.578.013	-	6.204.256	638.824
			Totale categoria II	**43.500.000**	**-**	**-**	**43.500.000**	**37.295.744**	**638.824**	**37.934.568**	**-**	**5.565.432**	**1.282.268**	**1.282.268**	**-**	**1.282.268**	**-**	**-**	**44.782.268**	**38.578.013**	**-**	**6.204.256**	**638.824**
	III		**ENTRATE DIVERSE**																				
		401	Interessi attivi	1.670.164	-	-	1.670.164	495.602	187.426	683.028	-	987.137	558.112	558.112	-	558.112	-	-	2.228.276	1.053.713	-	1.174.563	187.426
		404	Proventi da terzi per servizi a pagamento	-	-	-	-	1.860	-	1.860	1.860	-	-	-	-	-	-	-	-	1.860	1.860	-	-
		407	Rimborso spese SOA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		416	Recuperi e rimborsi diversi	-	-	-	-	354.445	-	354.445	354.445	-	-	-	-	-	-	-	-	354.445	354.445	-	-
		418	Rimborsi oneri personale di ruolo comandato	-	-	-	-	-	138.685	138.685	138.685	-	107.281	23.168	84.112	107.281	-	-	107.281	23.168	-	84.112	222.797
		420	Entrate da trasferimento da parte del MAF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		443	Proventi da terzi per controversie arbitrali	1.000.000	-	-	1.000.000	1.856.092	7.775	1.863.867	863.867	-	14.545	14.545	-	14.545	-	-	1.014.545	1.870.637	856.092	-	7.775
			Totale categoria III	**2.670.164**	**-**	**-**	**2.670.164**	**2.707.999**	**333.886**	**3.041.885**	**1.358.857**	**987.137**	**679.937**	**595.824**	**84.112**	**679.937**	**-**	**-**	**3.350.101**	**3.303.824**	**1.212.398**	**1.258.675**	**417.998**
			Totale Titolo I	**48.777.164**	**-**	**-**	**48.777.164**	**42.450.598**	**972.709**	**43.423.308**	**1.358.857**	**6.712.714**	**1.962.205**	**1.878.093**	**84.112**	**1.962.205**	**-**	**-**	**50.739.370**	**44.328.691**	**1.212.398**	**7.623.076**	**1.056.822**
II			**TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE**																				
	IV		**ENTRATE IN CONTO CAPITALE**																				
		501	Entrate in conto capitale	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		502	Investimenti in titoli pubblici	-	75.000.000	-	75.000.000	24.999.763	49.826.493	74.826.256	-	173.744	-	-	-	-	-	-	75.000.000	24.999.763	-	50.000.237	49.826.493
			Totale categoria IV	**-**	**75.000.000**	**-**	**75.000.000**	**24.999.763**	**49.826.493**	**74.826.256**	**-**	**173.744**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**75.000.000**	**24.999.763**	**-**	**50.000.237**	**49.826.493**
			Totale Titolo II	**-**	**75.000.000**	**-**	**75.000.000**	**24.999.763**	**49.826.493**	**74.826.256**	**-**	**173.744**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**75.000.000**	**24.999.763**	**-**	**50.000.237**	**49.826.493**
			Totale Titolo I e Titolo II	**48.777.164**	**75.000.000**	**-**	**123.777.164**	**67.450.361**	**50.799.202**	**118.249.564**	**1.358.857**	**6.886.458**	**1.962.205**	**1.878.093**	**84.112**	**1.962.205**	**-**	**-**	**125.739.370**	**69.328.454**	**1.212.398**	**57.623.313**	**50.883.315**

Tit.	Cat.	Cap.	Denominazione	Gestione di competenza - Previsioni - Iniziali	Gestione di competenza - Previsioni - Variazioni - In aumento (6 - 3)	Gestione di competenza - Previsioni - Variazioni - In diminuzione (3 - 6)	Gestione di competenza - Previsioni - Definitive (3 + 4 - 5)	Gestione di competenza - Somme accertate - Riscosse	Gestione di competenza - Somme accertate - Rimaste da riscuotere (9 - 7)	Gestione di competenza - Somme accertate - Totali accertamenti (7 + 8)	Gestione di competenza - Differenze rispetto alle previsioni - in + (9 - 6)	Gestione di competenza - Differenze rispetto alle previsioni - in - (6 - 9)	Gestione dei residui attivi - Residui all'inizio dell'esercizio	Gestione dei residui attivi - Riscossi	Gestione dei residui attivi - Rimasti da riscuotere (15 - 13)	Gestione dei residui attivi - Totali (13 + 14)	Gestione dei residui attivi - Variazioni - in + (15 - 12)	Gestione dei residui attivi - Variazioni - in - (12 - 15)	Gestione di cassa - Previsioni (6 + 12)	Gestione di cassa - Riscossioni (7 + 13)	Gestione di cassa - Differenze rispetto alle previsioni iniziali - in + (19 - 18)	Gestione di cassa - Differenze rispetto alle previsioni iniziali - in - (18 - 19)	Totale dei residui attivi al termine dell'esercizio (8 + 14)
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
III			**TITOLO III - PARTITE DI GIRO**																				
	V		**PARTITE DI GIRO**																				
		608	Depositi imprese per arbitrati	-	2.000.000	-	2.000.000	2.672.456	-	2.672.456	672.456	-	13.405	-	13.405	13.405	-	-	2.013.405	2.672.456	659.051	-	13.404,83
		609	Rimborsi progetti twinning	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		610	Recupero anticipazioni cassiere	10.000	-	-	10.000	10.000	-	10.000	-	-	-	-	-	-	-	-	10.000	10.000	-	-	-
		612	Ritenute erariali e previdenziali sugli emolumenti ai componenti del Consiglio	570.000	-	-	570.000	643.127	-	643.127	73.127	-	-	-	-	-	-	-	570.000	643.127	73.127	-	-
		613	Ritenute previdenziali, assistenziali, erariali e varie sugli emolumenti al personale	6.400.000	1.000.000	-	7.400.000	7.919.665	-	7.919.665	519.665	-	17.670	16.998	-	16.998	-	672	7.417.670	7.936.663	518.993	-	-
		614	Ritenute erariali e previdenziali sui compensi per prestazioni diverse da parte di terzi	250.000	-	-	250.000	97.361	-	97.361	-	152.639	-	-	-	-	-	-	250.000	97.361	-	152.639	-
		615	Giroconto per contabilità speciale	10.000.000	-	-	10.000.000	1.000.000	-	1.000.000	-	9.000.000	-	-	-	-	-	-	10.000.000	1.000.000	-	9.000.000	-
			Totale categoria V	**17.230.000**	**3.000.000**	**-**	**20.230.000**	**12.342.609**	**-**	**12.342.609**	**1.265.248**	**9.152.639**	**31.075**	**16.998**	**13.405**	**30.403**	**-**	**672**	**20.261.075**	**12.359.607**	**1.251.171**	**9.152.639**	**13.405**
			Totale Titolo III	**17.230.000**	**3.000.000**	**-**	**20.230.000**	**12.342.609**	**-**	**12.342.609**	**1.265.248**	**9.152.639**	**31.075**	**16.998**	**13.405**	**30.403**	**-**	**672**	**20.261.075**	**12.359.607**	**1.251.171**	**9.152.639**	**13.405**
			TOTALE GENERALE	**100.863.164**	**78.000.000**	**-**	**178.863.164**	**79.792.971**	**50.799.202**	**130.592.173,14**	**2.624.105**	**16.039.096**	**1.993.280**	**1.895.091**	**97.517**	**1.992.608**	**-**	**672**	**146.000.444**	**81.688.061,18**	**2.463.569**	**66.775.952**	**50.896.720**

Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori Servizi e Forniture

Rendiconto finanziario per l'anno 2009

Parte II - USCITE

Tit.	Cat.	Cap.	Denominazione	Gestione di competenza									Gestione dei residui passivi						Gestione di cassa				Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio (8 + 14)
				Previsioni				Somme impegnate			Differenze rispetto alle previsioni						Variazioni				Differenze rispetto alle previsioni		
				Iniziali	Variazioni: In aumento (6 - 3)	Variazioni: In diminuzione (3 - 6)	Definitive (3 + 4 - 5)	Pagate	Rimaste da pagare (9 - 7)	Totali impegni (7 + 8)	in + (9 - 6)	in - (6 - 9)	Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare (15 - 13)	Totali (13 + 14)	in + (15 - 12)	in - (12 - 15)	Previsioni (6 + 12)	Pagamenti (7 + 13)	in + (19 - 18)	in - (18 - 19)	
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
I			**TITOLO I - USCITE CORRENTI**																				
	I		**SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI ISTITUZIONALI**																				
		101	Compensi al Presidente ad ai Membri dell'Autorità	1.421.000	-	-	1.421.000	1.416.638	-	1.416.638	-	4.362	-	-	-	-	-	-	1.421.000	1.416.638	-	4.362	-
		102	Oneri previdenziali a carico dell'Autorità	78.000	500	-	78.500	63.647	13.539	77.186	-	1.314	10.345	10.345	-	10.345	-	-	88.845	73.992	-	14.853	13.539
		103	Oneri fiscali a carico dell'Autorità	120.785	-	-	120.785	120.414	-	120.414	-	371	-	-	-	-	-	-	120.785	120.414	-	371	-
		104	Rimborso spese al Presidente ed ai Membri dell'Autorità	49.000	44.000	-	93.000	74.199	18.801	93.000	-	-	1.941	1.941	-	1.941	-	-	94.941	76.140	-	18.801	18.801
			Totale categoria I	**1.668.785**	**44.500**	**-**	**1.713.285**	**1.674.898**	**32.340**	**1.707.238**	**-**	**6.047**	**12.285**	**12.285**	**-**	**12.285**	**-**	**-**	**1.725.570**	**1.687.184**	**-**	**38.386**	**32.340**
	II		**Personale in attività di servizio**																				
		201	Stipendi, retribuzioni ed altre indennità al personale	13.298.361	700.000	-	13.998.361	12.824.192	-	12.824.192	-	1.174.169	305.303	254.326	-	254.326	-	50.977	14.303.664	13.078.518	-	1.225.146	-
		202	Rimborso competenze amministrazioni per personale comandato	900.000	-	-	900.000	205.161	300.000	505.161	-	394.839	410.657	391.184	-	391.184	-	19.473	1.310.657	596.345	-	714.312	300.000
		203	Oneri previdenziali a carico dell'Autorità	5.319.200	210.000	-	5.529.200	5.323.429	-	5.323.429	-	205.771	321.714	115.934	-	115.934	-	205.780	5.850.914	5.439.364	-	411.551	-
		204	Oneri fiscali a carico dell'Autorità	1.622.151	60.000	-	1.682.151	1.666.815	-	1.666.815	-	15.336	101.577	32.805	-	32.805	-	68.772	1.783.728	1.699.620	-	84.108	-
		205	Trattamento economico accessorio per gli addetti all'Ufficio di Gabinetto del Presidente e alle segreterie	644.595	58.000	-	702.595	697.704	-	697.704	-	4.891	52.986	41.693	-	41.693	-	11.293	755.581	739.397	-	16.184	-
		207	Compensi lavoro straordinario	500.000	55.000	-	555.000	356.673	80.000	436.673	-	118.327	119.190	65.938	-	65.938	-	53.252	674.190	422.611	-	251.579	80.000
		210	Fondo d'amministrazione	4.496.164	643.000	-	5.139.164	4.290.992	848.172	5.139.164	-	-	1.054.523	1.054.284	239	1.054.523	-	-	6.193.687	5.345.276	-	848.411	848.411
		213	Indennità e rimborso spese di missioni al personale	340.000	-	-	340.000	31.058	12.878	43.936	-	296.064	22.944	22.027	-	22.027	-	916	362.944	53.085	-	309.858	12.878
		215	Fondo di solidarietà a favore del personale in servizio	10.000	-	-	10.000	-	-	-	-	10.000	-	-	-	-	-	-	10.000	-	-	10.000	-
		216	Premi di assicurazione assistenza sanitaria e diverse	300.000	-	-	300.000	266.905	33.095	300.000	-	-	29.945	29.945	-	29.945	-	-	329.945	296.850	-	33.095	33.095
		219	Buoni pasto	554.000	-	-	554.000	389.751	164.001	553.751	-	249	-	-	-	-	-	-	554.000	389.751	-	164.250	164.001
		221	Spese per formazione e aggiornamento professionale del personale	500.000	-	-	500.000	19.937	126.765	146.702	-	353.298	22.050	19.110	-	19.110	-	2.940	522.050	39.046	-	483.003	126.765
			Totale categoria II	**28.484.471**	**1.726.000**	**-**	**30.210.471**	**26.072.617**	**1.564.911**	**27.637.528**	**-**	**2.572.943**	**2.440.889**	**2.027.246**	**239**	**2.027.485**	**-**	**413.405**	**32.651.361**	**28.099.863**	**-**	**4.551.498**	**1.565.150**
	III		**ACQUISTO BENI E SERVIZI**																				
		401	Spese per l'acquisto di giornali, riviste, periodici, raccolte di legislazione e giurisprudenza; pubblicazioni per gli uffici e rilegature. Spese per inserzioni, pubblicazioni e pubblicità	120.000	35.000	-	155.000	98.666	56.334	155.000	-	-	58.533	48.071	1.390	49.461	-	9.072	213.533	146.736	-	66.796	57.724,33
		403	Spese per acquisto e consultazione banche dati	148.000	-	-	148.000	113.164	16.861	130.025	-	17.975	-	-	-	-	-	-	148.000	113.164	-	34.836	16.861
		404	Spese d'ufficio, di stampa, di cancelleria	300.000	-	-	300.000	227.239	57.981	285.220	-	14.780	137.076	103.503	30.716	134.219	-	2.858	437.076	330.741	-	106.335	88.698

Tit.	Cat.	Cap.	Denominazione	Gestione di competenza									Gestione dei residui passivi						Gestione di cassa				Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio (8 + 14)
				Previsioni				Somme impegnate			Differenze rispetto alle previsioni						Variazioni				Differenze rispetto alle previsioni		
				Iniziali	Variazioni In aumento (6 - 3)	Variazioni In diminuzione (3 - 6)	Definitive (3 + 4 - 5)	Pagate	Rimaste da pagare (9 - 7)	Totali impegni (7 + 8)	in + (9 - 6)	in - (6 - 9)	Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare (15 - 13)	Totali (13 + 14)	in + (15 - 12)	in - (12 - 15)	Previsioni (6 + 12)	Pagamenti (7 + 13)	in + (19 - 18)	in - (18 - 19)	
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
		407	Spese di rappresentanza	1.613	-	-	1.613	1.472	-	1.472	-	141	4.661	4.451	-	4.451	-	210	6.274	5.923	-	351	-
		410	Canoni di locazione	2.780.000	15.000	-	2.795.000	2.771.475	23.525	2.795.000	-	-	9.183	9.183	-	9.183	-	-	2.804.183	2.780.658	-	23.525	23.525
		413	Spese telefoniche, telegrafiche e postali	350.000	-	-	350.000	206.925	115.000	321.925	-	28.075	66.195	42.606	17.950	60.556	-	5.639	416.195	249.531	-	166.664	132.950
		416	Spese per la manutenzione ordinaria dei locali e degli impianti, nonché delle macchine d'ufficio in generale, degli automezzi, dei beni mobili e degli arredi. Spese per la pulizia dei locali, traslochi e facchinaggio.	425.000	-	-	425.000	306.692	91.784	398.477	-	26.523	83.966	79.396	204	79.600	-	4.366	508.966	386.088	-	122.878	91.988
		418	Sistema di gestione dei servizi telematici	1.560.000	-	-	1.560.000	706.968	506.808	1.213.775	-	346.225	460.056	266.219	126.854	393.072	-	66.984	2.020.056	973.186	-	1.046.870	633.661
		419	Spese per l'organizzazione e la partecipazione a convegni, congressi, mostre ed altre manifestazioni	1.939	-	-	1.939	769	636	1.405	-	534	2.460	2.460	-	2.460	-	-	4.399	3.229	-	1.170	636
		420	Prestazioni di servizi resi da terzi (ex Spese per il servizio di riscossione contribuzioni)	5.093.000	-	-	5.093.000	2.371.231	1.422.672	3.793.904	-	1.299.096	1.658.719	1.618.822	38.731	1.657.553	-	1.166	6.751.719	3.990.053	-	2.761.666	1.461.403
		422	Spese per canone fornitura energia elettrica ed acqua; spese per il riscaldamento e condizionamento d'aria dei locali; polizze assicurative immobile; spese per il servizio di smaltimento dei rifiuti	330.000	461.000	-	791.000	611.124	87.636	698.760	-	92.240	121.933	96.855	9.901	106.756	-	15.177	912.933	707.978	-	204.955	97.537
		423	Spese casuali	10.000	-	-	10.000	-	-	-	-	10.000	-	-	-	-	-	-	10.000	-	-	10.000	-
		424	Spese legali e giudiziarie	30.000	50.000	-	80.000	70.309	-	70.309	-	9.691	4.518	4.518	-	4.518	-	-	84.518	74.827	-	9.691	-
		425	Canoni di noleggio delle macchine d'ufficio, degli automezzi, di materiale tecnico ed informatico; spese per fornitura buoni carburante	340.000	-	-	340.000	200.014	73.547	273.560	-	66.439	147.054	123.531	22.363	145.894	-	1.161	487.054	323.544	-	163.510	95.910
		428	Onorari, compensi e rimborsi per incarichi ad esperti esterni all'Autorità	38.289	-	-	38.289	15.338	7.344	22.682	-	15.607	37.852	37.852	-	37.852	-	-	76.140	53.190	-	22.951	7.344
		429	Spese per il funzionamento di Collegi, Comitati e Commissioni (compresi rimborsi spese)	170.000	96.000	-	266.000	212.179	-	212.179	-	53.821	43.105	39.153	3.238	42.391	-	714	309.105	251.332	-	57.773	3.238
		431	Vigilanza locali	300.000	-	-	300.000	45.937	50.924	96.861	-	203.139	4.338	2.557	1.600	4.157	-	181	304.339	48.495	-	255.844	52.524
		439	Acquisto di vestiario e divise	21.000	-	-	21.000	150	-	150	-	20.850	12.749	-	12.749	12.749	-	-	33.749	150	-	33.599	12.749
		440	Decreto legislativo n. 81/2008	100.000	-	-	100.000	50.121	20.356	70.477	-	29.523	17.603	17.603	-	17.603	-	-	117.603	67.724	-	49.879	20.356
			Totale categoria III	**12.118.841**	**657.000**	**-**	**12.775.841**	**8.009.771**	**2.531.409**	**10.541.180**	**-**	**2.234.661**	**2.870.002**	**2.496.778**	**265.697**	**2.762.475**	**-**	**107.527**	**15.645.842**	**10.506.549**	**-**	**5.139.293**	**2.797.105**
	IV		**SPESE DIVERSE**																				
		443	Spese per il funzionamento della Camera Arbitrale	300.000	-	-	300.000	219.758	1.434	221.192	-	78.808	1.291	1.291	-	1.291	-	-	301.291	221.049	-	80.242	1.434
		444	Spese per il funzionamento del settore qualificazione	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.618	4.618	-	4.618	-	-	4.618	4.618	-	-	-
			Totale categoria IV	**300.000**	**-**	**-**	**300.000**	**219.758**	**1.434**	**221.192**	**-**	**78.808**	**5.909**	**5.909**	**-**	**5.909**	**-**	**-**	**305.909**	**225.668**	**-**	**80.242**	**1.434**
	V		**TRASFERIMENTI**																				
		445	Trasferimento Osservatori ed altri uffici Regionali	1.506.247	-	-	1.506.247	-	1.506.247	1.506.247	-	-	1.990.440	110.080	1.880.360	1.990.440	-	-	3.496.687	110.080	-	3.386.607	3.386.607
			Totale categoria V	**1.506.247**	**-**	**-**	**1.506.247**	**-**	**1.506.247**	**1.506.247**	**-**	**-**	**1.990.440**	**110.080**	**1.880.360**	**1.990.440**	**-**	**-**	**3.496.687**	**110.080**	**-**	**3.386.607**	**3.386.607**

Tit.	Cat.	Cap.	Denominazione	Gestione di competenza									Gestione dei residui passivi						Gestione di cassa				Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio (8 + 14)
				Previsioni				Somme impegnate			Differenze rispetto alle previsioni		Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare (15 - 13)	Totali (13 + 14)	Variazioni		Previsioni (6 + 12)	Pagamenti (7 + 13)	Differenze rispetto alle previsioni		
				Iniziali	Variazioni – In aumento (6 - 3)	Variazioni – In diminuzione (3 - 6)	Definitive (3 + 4 - 5)	Pagate	Rimaste da pagare (9 - 7)	Totali impegni (7 + 8)	in + (9 - 6)	in - (6 - 9)					in + (15 - 12)	in - (12 - 15)			in + (19 - 18)	in - (18 - 19)	
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	VI		SOMME NON ATTRIBUIBILI																				
		501	Fondo di riserva	2.188.820	-	1.402.500	786.320	-	-	-	-	786.320	-	-	-	-	-	-	786.320	-	-	786.320	-
		502	Rimborsi a terzi per somme non dovute	390.000	-	-	390.000	74.417	25.583	100.000	-	290.000	66.889	66.857	-	66.857	-	32	456.889	141.274	-	315.615	25.583
		503	Fondo compensazione entrate contributive	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		504	Fondo rinnovi contrattuali	2.120.000	-	1.025.000	1.095.000	-	1.095.000	1.095.000	-	-	-	-	-	-	-	-	1.095.000	-	-	1.095.000	1.095.000
			Totale categoria VI	**4.698.820**	**-**	**2.427.500**	**2.271.320**	**74.417**	**1.120.583**	**1.195.000**	**-**	**1.076.320**	**66.889**	**66.857**	**-**	**66.857**	**-**	**32**	**2.338.209**	**141.274**	**-**	**2.196.935**	**1.120.583**
			Totale Titolo I	**48.777.163**	**2.427.500**	**2.427.500**	**48.777.163**	**36.051.462**	**6.756.924**	**42.808.385**	**-**	**5.968.778**	**7.386.415**	**4.719.156**	**2.146.296**	**6.865.452**	**-**	**520.963**	**56.163.579**	**40.770.618**	**-**	**15.392.961**	**8.903.220**
II			TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE																				
	VII		BENI MOBILI ED IMMOBILI - MACCHINE ED ATTREZZATURE SCIENTIFICHE																				
		601	Spese per l'acquisto di beni mobili ed immobili	20.986.000	-	-	20.986.000	128.129	32.359	160.489	-	20.825.511	10.687	10.279	-	10.279	-	408	20.996.687	138.409	-	20.858.279	32.359
		602	Investimenti in titoli pubblici	-	75.000.000	-	75.000.000	74.826.256	-	74.826.256	-	173.744	-	-	-	-	-	-	75.000.000	74.826.256	-	173.744	-
		604	Spese per l'acquisto di materiale informatico (software e hardware) e per le telecomunicazioni. Macchinari.	13.750.000	-	-	13.750.000	450.777	4.853.348	5.304.125	-	8.445.875	2.487.191	599.912	1.879.277	2.479.189	-	8.002	16.237.191	1.050.689	-	15.186.502	6.732.625
		607	Spese per l'acquisto e l'installazione di impianti, attrezzature e spese per l'adattamento dei locali	120.000	-	-	120.000	19.175	100.825	120.000	-	-	356.621	327.808	18.521	346.328	-	10.293	476.621	346.982	-	129.639	119.346
			Totale categoria VII	**34.856.000**	**75.000.000**	**-**	**109.856.000**	**75.424.337**	**4.986.533**	**80.410.870**	**-**	**29.445.130**	**2.854.500**	**937.999**	**1.897.798**	**2.835.797**	**-**	**18.703**	**112.710.500**	**76.362.336**	**-**	**36.348.163**	**6.884.330**
			Totale Titolo II	**34.856.000**	**75.000.000**	**-**	**109.856.000**	**75.424.337**	**4.986.533**	**80.410.870**	**-**	**29.445.130**	**2.854.500**	**937.999**	**1.897.798**	**2.835.797**	**-**	**18.703**	**112.710.500**	**76.362.336**	**-**	**36.348.163**	**6.884.330**
			Totale Titolo I - II	**83.633.163**	**77.427.500**	**2.427.500**	**158.633.163**	**111.475.799**	**11.743.456**	**123.219.255**	**-**	**35.413.908**	**10.240.915**	**5.657.155**	**4.044.094**	**9.701.249**	**-**	**539.666**	**168.874.078**	**117.132.954**	**-**	**51.741.124**	**15.787.550**
III			TITOLO III - PARTITE DI GIRO																				
	VIII		PARTITE DI GIRO																				
		608	Anticipazioni ai Collegi arbitrali	-	2.672.456	-	2.672.456	913.668	1.758.788	2.672.456	-	-	3.886.507	1.986.648	1.899.859	3.886.507	-	-	6.558.963	2.900.316	-	3.658.647	3.658.647
		609	Anticipazioni spese progetto twinning	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30.526	2.686	-	2.686	-	27.840	30.526	2.686	-	27.840	-
		610	Anticipazioni al Cassiere	10.000	-	-	10.000	10.000	-	10.000	-	-	-	-	-	-	-	-	10.000	10.000	-	-	-
		611	Rimborso anticipazioni MEF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		612	Ritenute erariali e previdenziali sugli emolumenti ai componenti del Consiglio	570.000	430.000	-	1.000.000	643.127	-	643.127	-	356.873	51.160	51.160	-	51.160	-	-	1.051.160	694.286	-	356.873	-
		613	Ritenute previdenziali, assistenziali e erariali sugli emolumenti al personale	6.400.000	2.000.000	-	8.400.000	7.919.665	-	7.919.665	-	480.335	604.532	604.470	-	604.470	-	62	9.004.532	8.524.135	-	480.397	-
		614	Ritenute erariali e previdenziali sui compensi per prestazioni diverse da parte di terzi	250.000	-	-	250.000	97.361	-	97.361	-	152.639	12.900	11.792	-	11.792	-	1.108	262.900	109.153	-	153.746	-
		615	Giroconto per contabilità speciale	10.000.000	-	-	10.000.000	1.000.000	-	1.000.000	-	9.000.000	-	-	-	-	-	-	10.000.000	1.000.000	-	9.000.000	-
			Totale categoria VIII	**17.230.000**	**5.102.456**	**-**	**22.332.456**	**10.583.821**	**1.758.788**	**12.342.609**	**-**	**9.989.847**	**4.585.625**	**2.656.755**	**1.899.859**	**4.556.615**	**-**	**29.011**	**26.918.081**	**13.240.576**	**-**	**13.677.505**	**3.658.647**
			Totale Titolo III	**17.230.000**	**5.102.456**	**-**	**22.332.456**	**10.583.821**	**1.758.788**	**12.342.609**	**-**	**9.989.847**	**4.585.625**	**2.656.755**	**1.899.859**	**4.556.615**	**-**	**29.011**	**26.918.081**	**13.240.576**	**-**	**13.677.505**	**3.658.647**
			TOTALE GENERALE	**100.863.163**	**82.529.956**	**2.427.500**	**180.965.619**	**122.059.620**	**13.502.244**	**135.561.865**	**-**	**45.403.755**	**14.826.540**	**8.313.910**	**5.943.953**	**14.257.863**	**-**	**568.677**	**195.792.160**	**130.373.531**	**-**	**65.418.629**	**19.446.198**

10A08311

AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

DELIBERAZIONE 10 giugno 2010.

Consultazione pubblica sullo schema di nuovo regolamento in materia di pubblicazione e diffusione dei sondaggi sui mezzi di comunicazione di massa. (Deliberazione n. 101/10/CSP).

L'AUTORITÀ

Nella sua riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 10 giugno 2010;

Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante «Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 177 del 31 Luglio 1997, e, in particolare, l'art. 1, comma 6, lett. *b)*, n. 12;

Visto il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante «Testo unico della radiotelevisione», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 208 del 7 settembre 2005, come da ultimo modificato dal decreto legislativo 15 marzo 2010 n. 44, recante il «Testo Unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 73 del 29 marzo 2010, e, in particolare, l'art. 2;

Vista la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante «Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica» pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 43 del 22 febbraio 2000, e, in particolare, l'art. 8;

Vista la legge 7 marzo 2001, n. 62 , recante «Nuove norme sull'editoria e sui prodotti editoriali e modifiche alla legge 5 agosto 1981, n. 416» pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 67 del 21 marzo 2001, e, in particolare l'articolo 1;

Visto il decreto legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 recante «Codice in materia di protezione dei dati personali» pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 174 del 29 luglio 2003, e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la propria delibera n. 278/99 del 20 ottobre 1999, recante «Procedura per lo svolgimento di consultazioni pubbliche nell'ambito di ricerche e indagini conoscitive», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della Repubblica italiana n. 197 del 25 agosto 2001;

Vista la propria delibera n. 153/02/CSP del 25 luglio 2002, recante «Approvazione del regolamento in materia di pubblicazione e diffusione dei sondaggi sui mezzi di comunicazione di massa» pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 185 dell'8 agosto 2002, così come modificata dalla delibera n. 237/03/CSP dell'11 novembre 2003 recante «Modifiche e integrazioni al regolamento in materia di pubblicazione e diffusione dei sondaggi sui mezzi di comunicazione di massa approvato con delibera n. 153/02/CSP» pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 285 del 9 dicembre 2003, n. 285;

Vista la propria delibera n. 200/00/CSP del 22 giugno 2000, recante «Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione nei periodi non elettorali», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 152 del 1° luglio 2000;

Vista la propria circolare del 14 febbraio 2008, recante «Corrette modalità di diffusione dei sondaggi politici ed elettorali», pubblicata sul sito web dell'Autorità in pari data;

Considerato quanto segue:

l'art. 1, comma 6, lettera *b)*, n. 12, della legge n. 249 del 1997 affida all'Autorità il compito di verificare che la pubblicazione e la diffusione dei sondaggi sui mezzi di comunicazione di massa siano effettuate rispettando i criteri contenuti nell'apposito regolamento che la stessa provvede ad emanare;

l'art. 8, comma 2, della legge n. 28 del 2000 prevede che l'Autorità determina i criteri obbligatori in conformità dei quali devono essere realizzati i sondaggi demoscopici sull'esito delle elezioni e sugli orientamenti politici e di voto degli elettori, i quali, a norma del comma 3, possono essere diffusi solo se accompagnati dalle indicazioni ivi elencate – lettere da *a)* ad *h)* – e se contestualmente resi disponibili, nella loro integralità e con le medesime indicazioni, su apposito sito informatico istituito e tenuto a cura del Dipartimento per l'informazione e l'editoria presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri. Secondo la citata norma, inoltre, nei quindici giorni precedenti la data delle votazioni (relative alle elezioni al Parlamento europeo, politiche, regionali e amministrative, e per ogni *referendum*), è vietato rendere pubblici o, comunque, diffondere i risultati di tali sondaggi;

l'Autorità ha approvato il regolamento in materia di pubblicazione e diffusione dei sondaggi sui mezzi di comunicazione di massa, previsto dall'art. 1, comma 6, lettera *b)*, n. 12, della legge n. 249 del 1997, con la delibera n. 153/02/CSP del 25 luglio 2002, quindi modificata con la delibera n. 237/03/CSP dell'11 novembre 2003. La disciplina regolamentare relativa ai sondaggi demoscopici sull'esito delle elezioni e sugli orientamenti politici e di voto degli elettori, applicabile nei periodi non elettorali, è stata approvata dall'Autorità con la delibera n. 200/00/CSP del 22 giugno 2000, mentre le disposizioni regolamentari relative allo svolgimento di tali sondaggi nei periodi elettorali, sono adottate dall'Autorità nell'ambito degli specifici regolamenti che la stessa provvede ad emanare in occasione di ciascuna tornata elettorale o referendaria;

l'Autorità, in linea con gli orientamenti a livello nazionale e internazionale, riconosce nei sondaggi d'opinione un importante strumento di conoscenza e di informazione, che contribuisce a fornire elementi significativi affinché i cittadini possano formarsi una opinione su ciò che li circonda e li interessa;

per quanto concerne i sondaggi politici ed elettorali, essi sono utilizzati come strumenti di informazione e orientamento del corpo politico e del corpo elettorale e, nel delicato periodo delle consultazioni elettorali, essi si conformano a criteri di particolare rigore, ai fini del corretto svolgimento delle campagne elettorali;

a fronte dell'innovazione tecnologica intervenuta, della sempre più ampia divulgazione dei risultati di sondaggi di opinione, del loro crescente impiego nella vita politica, sociale ed economica del Paese, nonché delle variazioni delle metodologie utilizzate nel corso degli anni, si rende opportuna una revisione complessiva della disciplina regolamentare, che ricomprenda, anche a fini di semplificazione amministrativa e univocità di indirizzo, l'intera materia della diffusione dei sondaggi d'opinione e di quelli politici ed elettorali, con riferimento, per questi ultimi, sia ai periodi non elettorali che elettorali;

la regolamentazione in materia di sondaggi è finalizzata a garantire all'utente/cittadino la correttezza dell'informazione: ciò postula che i soggetti realizzatori dei sondaggi ed i titolari dei mezzi di comunicazione di massa attraverso i quali i sondaggi sono diffusi ispirino la loro attività a requisiti di rigore metodologico, correttezza professionale e trasparenza;

a tal fine appare opportuno prevedere un arricchimento delle informazioni e degli elementi sulla metodologia e realizzazione del sondaggio, ai fini della loro pubblicazione, rispettivamente, sui siti internet dell'Autorità e della Presidenza del Consiglio del Ministri – Dipartimento per l'editoria e l'informazione, a seconda della tipologia dei sondaggi, così da rendere tangibile la qualità e l'attendibilità dei sondaggi stessi;

nello stesso tempo appare opportuno dettare nuove prescrizioni sul contenuto e sulle modalità di presentazione della nota informativa che accompagna la diffusione del sondaggio sui mezzi di comunicazione di massa, al fine di consentire a tutti gli utenti una comprensione semplice ed essenziale degli elementi qualitativamente rilevanti dei sondaggi ai fini della loro corretta fruizione;

Considerato che, data la rilevanza della materia oggetto di revisione regolamentare e l'impatto della medesima sui soggetti realizzatori dei sondaggi, sui titolari dei mezzi di diffusione di massa e sugli utenti, è opportuno sottoporre a consultazione pubblica lo schema di regolamento in questione, al fine di acquisire le osservazioni da parte dei soggetti interessati;

Ritenuto congruo un termine di trenta giorni, entro il quale i soggetti interessati possono trasmettere le proprie osservazioni;

Udita la relazione dei commissari Michele Lauria e Gianluigi Magri, relatori ai sensi dell'art. 32 del Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità;

Delibera:

Art. 1.

1. È sottoposto a consultazione pubblica lo schema di regolamento, allegato B alla presente delibera, di cui forma parte integrante, recante «Nuovo regolamento in materia di pubblicazione e diffusione dei sondaggi sui mezzi di comunicazione di massa».

2. Le modalità di consultazione sono riportate nell'allegato A alla presente delibera, di cui costituisce parte integrante.

3. Le comunicazioni di risposta alla consultazione pubblica dovranno pervenire entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana .

La presente delibera è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, priva degli allegati A e B, e comprensiva dei citati allegati nel bollettino ufficiale e nel sito web dell'Autorità.

Napoli, 10 giugno 2010

Il Presidente: CALABRÒ

I commissari relatori: LAURIA - MAGRI

10A08310

CIRCOLARI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

CIRCOLARE 21 giugno 2010, n. **27**.

Nuove modalità di trasmissione dei documenti giustificativi delle utilizzazioni e delle variazioni intervenute nella consistenza dei beni immobili di proprietà dello Stato.

Alle Ragionerie territoriali dello Stato Loro Sedi

E pc.

Alla Corte dei Conti - Roma

All'Agenzia del demanio - Roma

All'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero dell'economia e delle finanze - Roma

Premessa.

I processi innovativi che attualmente investono l'intera Pubblica Amministrazione rendono necessari interventi volti ad adottare adeguate misure di modernizzazione e semplificazione delle procedure mediante l'applicazione delle tecnologie informatiche e digitali, al fine di poter conseguire concreti e positivi effetti in termini di snellimento, speditezza, efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa.

In particolare, le recenti disposizioni legislative mirate all'eliminazione degli sprechi relativi all'utilizzo della carta tramite la dematerializzazione dei documenti inducono ad apportare correttivi alle modalità di trasmissione della documentazione giustificativa delle variazioni intervenute nella consistenza dei beni immobili di proprietà dello Stato e nelle relative utilizzazioni.

Siffatta esigenza è, peraltro, emersa anche nell'ambito di incontri avuti con rappresentanti dell'Agenzia del demanio, in occasione dei quali è maturata l'idea di prevedere che le filiali della medesima Agenzia trasmettano la predetta documentazione giustificativa a codeste Ragionerie Territoriali su supporto di memorizzazione diverso dal cartaceo.

Al riguardo, si è tratto profitto anche dalla proficua esperienza, a carattere fondamentalmente sperimentale, maturata presso la Ragioneria territoriale dello Stato di Roma, in cui sono state trattate modalità di trasmissione documentale alternative rispetto a quella «tradizionale».

Pertanto, con la presente circolare - i cui contenuti sono stati condivisi con l'Agenzia del Demanio - vengono fornite istruzioni in ordine alle nuove modalità di trasmissione dei documenti giustificativi in discorso, riguardanti i beni immobili appartenenti al patrimonio disponibile ed indisponibile e i beni appartenenti al demanio storico-artistico (con esclusione dei dati inerenti alle utilizzazioni di quelli in consegna al Ministero per i beni e le attività culturali) direttamente gestiti dal Ministero dell'economia e delle finanze e per esso dall'Agenzia del demanio.

1. Aspetti introduttivi.

Per un migliore inquadramento giuridico delle istruzioni impartite, si reputa opportuno fornire alcuni cenni preliminari sulle principali norme di settore nonché sulla tipologia degli atti e dei documenti interessati.

1.1. Profili normativi e prassi amministrativa.

Ai sensi dell'art. 14, comma 4, del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, gli uffici appartenenti al sistema delle ragionerie del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato vigilano affinché siano osservate le leggi e le disposizioni in materia di conservazione ed utilizzazione economica dei beni dello Stato, avvalendosi a tal fine anche dei dati che le amministrazioni interessate sono tenute a trasmettere.

In ottemperanza alla citata disposizione, le Filiali dell'Agenzia del Demanio inviano alle correlate Ragionerie Territoriali dello Stato copia della documentazione idonea a suffragare le variazioni intervenute nella consistenza e nelle utilizzazioni dei beni immobili di proprietà dello Stato.

In proposito, sono state, a suo tempo, diramate istruzioni con le circolari 28 aprile 2005, n. 15/RGS, 7 novembre 2006, n. 39/RGS e 11 febbraio 2009, n. 8/RGS.

Come accennato nella *Premessa*, alla luce degli orientamenti della legislazione più recente, è stata avvertita la necessità di modernizzare le modalità di trasmissione dei documenti di cui trattasi onde ovviare all'invio degli atti cartacei.

In particolare, si fa riferimento ad alcune disposizioni in materia di innovazione e informatizzazione della Pubblica Amministrazione (art. 27 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133; articoli 32, 33, 34 e 35 della legge 18 giugno 2009, n. 69), volte sostanzialmente a perseguire, tra gli altri, l'obiettivo di eliminare gli sprechi relativi all'utilizzo della carta tramite la dematerializzazione dei documenti per una concreta semplificazione e riduzione dei costi amministrativi di funzionamento.

Ciò posto, si è ravvisata la necessità di rimodulare le istruzioni all'epoca diramate, al fine di pervenire ad una maggiore sintonia con gli sviluppi di innovazione tecnologica attualmente in corso.

1.2. Tipologia degli atti e dei documenti.

Nell'ambito dell'attività di vigilanza sui beni immobili di proprietà dello Stato espletata da codeste Ragionerie Territoriali, formano oggetto delle presenti istruzioni, sempre in stretta relazione ai menzionati beni:

le copie degli atti relativi a contratti di acquisto o di vendita;

le copie degli atti di concessione e dei contratti di locazione;

ogni altro atto idoneo a suffragare le movimentazioni intervenute nella consistenza dei beni immobili di proprietà dello Stato e nelle relative utilizzazioni nonché, ove disponibile, a documentare utili elementi e notizie inerenti ai beni stessi (ad esempio, visure catastali, schizzi planimetrici, planimetrie, ecc.).

Parimenti oggetto d'interesse per l'anzidetta attività rivestono le copie dei provvedimenti amministrativi e giurisdizionali involgenti i beni in discorso.

Restano invariate le modalità di invio dei documenti per i quali è prevista la trasmissione in originale (ad esempio, Modelli 4, 5 e 6), che continuerà ad avvenire su supporto cartaceo.

2. Indicazioni operative.

Con riferimento alla trasmissione di documenti strumentali alle prescritte operazioni di riscontro, l'avvio delle cennate novità procedurali fondate sull'impiego di un supporto di memorizzazione realizzato mediante nuove tecnologie impone, naturalmente, l'individuazione delle tipologie di supporto utilizzabili, la definizione di un protocollo da seguire nonché la precisazione delle modalità di conservazione dei supporti trasmessi.

2.1. Supporti di memorizzazione.

In virtù delle indicazioni esposte, le copie degli atti, come sopra individuati, saranno inviate dalle filiali dell'Agenzia del Demanio, previa opportuna operazione di memorizzazione su supporto diverso dal cartaceo.

Detto invio dovrà essere effettuato, ovviamente, nel rispetto delle disposizioni dettate dal Codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni.

In particolare, vanno garantiti i requisiti di integrità e immodificabilità dei documenti trasmessi, in analogia con quanto prescritto dall'art. 20 del citato decreto legislativo n. 82/2005 per i documenti originariamente formati su supporto informatico.

A tal fine – con riferimento alla deliberazione del Centro Nazionale per l'Informatica nella Pubblica Amministrazione-CNIPA 19 febbraio 2004, n. 11, recante «Regole tecniche per la riproduzione e conservazione di documenti su supporto ottico idoneo a garantire la conformità dei documenti agli originali» e, in particolare, all'art. 8 – è consentita l'utilizzazione di qualsiasi tipo di supporto di memorizzazione che consenta la registrazione mediante la tecnologia laser, purché idoneo a garantire la conformità dei documenti agli originali e la leggibilità nel tempo.

È necessario, infatti, che l'immagine acquisita dei documenti rispecchi in maniera fedele, corretta e veritiera il contenuto rappresentativo dei documenti stessi. Allo scopo, l'acquisizione dell'immagine sarà effettuata tramite registrazione in un file avente formato .pdf o .tif.

È, altresì, indispensabile che le immagini siano memorizzate su un adeguato supporto, in modo tale che ne sia assicurata la leggibilità nel tempo.

Ciò posto, potranno essere utilizzati solo supporti ottici nei quali il meccanismo di registrazione preveda una modifica permanente della superficie del supporto stesso, come nel caso dei CD-R, dei DVD-R e dei dischi magneto-ottici True-Worm.

Non sono, quindi, consentiti i supporti di memorizzazione registrabili più volte e, in quanto tali, cancellabili (ad esempio, CD-RW, DVD-RW, dischi magneto-ottici *CCW).*

2.2. Modalità di trasmissione.

I documenti così memorizzati sono inviati dalle filiali dell'Agenzia del Demanio in allegato ad apposita nota di trasmissione, firmata dal direttore della filiale, contenente l'elenco dettagliato dei predetti documenti e dei nomi dei corrispondenti files.

L'invio sarà effettuato in corrispondenza delle scadenze che scandiscono il flusso dei dati delle variazioni dei beni immobili provenienti al Sistema informativo della Ragioneria Generale dello Stato-SIRGS dal sistema informativo dell'Agenzia del Demanio (Nuovo sistema gestionale-NGS).

Sulla scorta delle indicazioni fornite dalla direttiva n. 2, datata 20 febbraio 2007, del Ministro per le Riforme e le Innovazioni nella Pubblica Amministrazione in materia di «Interscambio dei dati tra le pubbliche amministrazioni e pubblicità dell'attività negoziale», corre l'obbligo di ricordare che la titolarità dei dati trasmessi permane in capo all'amministrazione che li detiene per i fini istituzionali (nel caso di specie, l'Agenzia del Demanio), che è responsabile della esattezza, veridicità e integrità delle informazioni trasmesse.

In ogni caso, va rilevato che la trasmissione dei menzionati atti su supporto ottico non esime l'Agenzia del Demanio dal rendere comunque disponibili su supporto cartaceo gli esemplari utilizzati per produrre le copie in formato elettronico. Detti esemplari dovranno essere esibiti allorché codeste Ragionerie Territoriali, ricorrendone la necessità, ne facciano puntuale richiesta nell'ambito dello svolgimento dei propri compiti d'istituto.

2.3. Conservazione dei documenti in formato elettronico.

Le nuove modalità di trasmissione dei documenti di cui trattasi sono volte a dispiegare positivi effetti in termini di risparmio, oltre che di carta, anche di spazi per quel che concerne le procedure di conservazione e archiviazione dei medesimi.

Infatti, codeste Ragionerie Territoriali sono tenute a conservare i documenti ricevuti secondo le presenti disposizioni sui supporti per il tramite dei quali sono stati trasmessi.

Le medesime avranno, inoltre, cura di provvedere all'esecuzione di copie di sicurezza dei supporti di memorizzazione inviati dalle correlate filiali dell'Agenzia del demanio.

A tal fine, si atterranno, per la scelta dei supporti su cui trarre dette copie, alle medesime indicazioni impartite al paragrafo 2.1.

Per evidenti ragioni precauzionali, i supporti di memorizzazione trasmessi dall'Agenzia del demanio e le copie realizzate dovranno essere adeguatamente conservati in locali distinti.

Si confida nella consueta fattiva collaborazione.

Roma, 21 giugno 2010

Il Ragioniere generale dello Stato: CANZIO

10A08309

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Domanda di registrazione della denominazione «Oie D'Anjou»

Si comunica che è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea - serie C n. 162 del 22 giugno 2010, a norma dell'art. 6, paragrafo 2, del Reg. CE 510/2006 del Consiglio, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari, la domanda di registrazione quale indicazione geografica protetta, presentata dalla Fermiers du Val de Loire - Francia, ai sensi dell'art. 5 del Reg. CE 510/2006, per il prodotto entrante nella categoria carni fresche (e frataglie) - «Oie D'Anjou».

Copia della predetta domanda contenente la descrizione del disciplinare di produzione è disponibile presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Dipartimento delle politiche competitive del mondo rurale e della qualità, Direzione generale dello Sviluppo agroalimentare e della qualità - SAQ VII, via XX Settembre n. 20 - Roma, per gli operatori interessati, i quali potranno prenderne visione, trarne copia e formulare eventuali osservazioni entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente comunicato, ai sensi dell'art. 7, paragrafo 2 del predetto regolamento comunitario.

10A08269

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Alfaprot»

Estratto determinazione V&A/N n. 1386 del 23 giugno 2010

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale: ALFAPROT, nelle forme e confezioni sotto riportate, alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate, purché siano efficaci alla data di entrata in vigore della presente determinazione:

«gas medicinale liquefatto» bombola in acciaio con valvola erogatrice da 3,75 kg;

«gas medicinale liquefatto» bombola in acciaio con valvola erogatrice da 5,25 kg;

«gas medicinale liquefatto» bombola in acciaio con valvola erogatrice da 7,50 kg;

«gas medicinale liquefatto» bombola in acciaio con valvola erogatrice da 22,50 kg;

«gas medicinale liquefatto» bombola in acciaio con valvola erogatrice da 30 kg;

«gas medicinale liquefatto» bombola in acciaio con valvola erogatrice da 37,50 kg;

«gas medicinale liquefatto» contenitore criogenico fisso da 1.200 kg;

«gas medicinale liquefatto» contenitore criogenico fisso da 2.400 kg;

«gas medicinale liquefatto» contenitore criogenico fisso da 4.000 kg;

«gas medicinale liquefatto» contenitore criogenico fisso da 8.000 kg.

Titolare A.I.C.: Alfa Ossigeno S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in via Delle Industrie n. 9 - 84084 Fisciano (Salerno) Italia, codice fiscale 02577530658.

Confezione: «gas medicinale liquefatto» bombola in acciaio con valvola erogatrice da 3,75 kg - A.I.C. n. 039301015 (in base 10) 15HCWR (in base 32).

Confezione: «gas medicinale liquefatto» bombola in acciaio con valvola erogatrice da 5,25 kg - A.I.C. n. 039301027 (in base 10) 15HCX3 (in base 32).

Confezione: «gas medicinale liquefatto» bombola in acciaio con valvola erogatrice da 7,50 kg - A.I.C. n. 039301039 (in base 10) 15HCXH (in base 32).

Confezione: «gas medicinale liquefatto» bombola in acciaio con valvola erogatrice da 22,50 kg - A.I.C. n. 039301041 (in base 10) 15HCXK (in base 32).

Confezione: «gas medicinale liquefatto» bombola in acciaio con valvola erogatrice da 30 kg - A.I.C. n. 039301054 (in base 10) 15HCXY (in base 32).

Confezione: «gas medicinale liquefatto» bombola in acciaio con valvola erogatrice da 37,50 kg - A.I.C. n. 039301066 (in base 10) 15HCYB (in base 32).

Forma farmaceutica: gas medicinale liquefatto.

Validità prodotto integro: 5 anni dalla data di fabbricazione.

Principio attivo: azoto protossido.

Produttori del principio attivo: Alfa Ossigeno S.r.l. – via delle Industrie n. 9 – Fisciano (Salerno).

Produttori del prodotto finito (tutte le fasi): Alfa Ossigeno S.r.l. – via delle Industrie n. 9 – Fisciano (Salerno).

Confezione: «gas medicinale liquefatto» contenitore criogenico fisso da 1.200 kg - A.I.C. n. 039301078 (in base 10) 15HCYQ (in base 32).

Confezione: «gas medicinale liquefatto» contenitore criogenico fisso da 2.400 kg - A.I.C. n. 039301080 (in base 10) 15HCYS (in base 32).

Confezione: «gas medicinale liquefatto» contenitore criogenico fisso da 4.000 kg - A.I.C. n. 039301092 (in base 10) 15HCZ4 (in base 32).

Confezione: «gas medicinale liquefatto» contenitore criogenico fisso da 8.000 kg - A.I.C. n. 039301104 (in base 10) 15HCZJ (in base 32).

Forma farmaceutica: gas medicinale liquefatto.

Validità prodotto integro: 3 mesi dalla data di fabbricazione.

Principio Attivo: azoto protossido.

Produttori del principio attivo: Alfa Ossigeno S.r.l. – via delle Industrie n. 9 – Fisciano (Salerno).

Produttori del prodotto finito (tutte le fasi): Alfa Ossigeno S.r.l. – Via delle Industrie n. 9 – Fisciano (Salerno).

Indicazioni terapeutiche:

in anestesia, in combinazione con altri anestetici somministrati per via inalatoria o per via endovenosa;

in analgesia/sedazione in tutte le condizioni nelle quali sia richiesto sollievo del dolore/sedazione a insorgenza rapida e a rapida caduta di effetto (interventi chirurgici di breve durata, traumatologia, ustioni, odontoiatria, otorinolaringoiatria, parto).

Classificazione ai fini della rimborsabilità; condizioni e modalità d'impiego; classificazione ai fini della fornitura

Confezione: A.I.C. n. 039301015 - «gas medicinale liquefatto» bombola in acciaio con valvola erogatrice da 3,75 kg-OSP: Medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero.

Classe di rimborsabilità: «C».

Confezione: A.I.C. n. 039301027 - «gas medicinale liquefatto» bombola in acciaio con valvola erogatrice da 5,25 kg-OSP: Medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero.

Classe di rimborsabilità: «C».

Confezione: A.I.C. n. 039301039 - «gas medicinale liquefatto» bombola in acciaio con valvola erogatrice da 7,50 kg-OSP: Medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero.

Classe di rimborsabilità: «C».

Confezione: A.I.C. n. 039301041 - «gas medicinale liquefatto» bombola in acciaio con valvola erogatrice da 22,50 kg-OSP: Medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero.

Classe di rimborsabilità: «C».

Confezione: A.I.C. n. 039301054 - «gas medicinale liquefatto» bombola in acciaio con valvola erogatrice da 30 kg-OSP: Medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero.

Classe di rimborsabilità: «C».

Confezione: A.I.C. n. 039301066 - «gas medicinale liquefatto» bombola in acciaio con valvola erogatrice da 37,50-OSP: Medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero.

Classe di rimborsabilità: «C».

Confezione: A.I.C. n. 039301078 - «gas medicinale liquefatto» contenitore criogenico fisso da 1.200 kg-OSP: Medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero.

Classe di rimborsabilità: «C»

Confezione: A.I.C. n. 039301080 - «gas medicinale liquefatto» contenitore criogenico fisso da 2.400 kg-OSP: Medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero.

Classe di rimborsabilità: «C».

Confezione: A.I.C. n. 039301092 - «gas medicinale liquefatto» contenitore criogenico fisso da 4.000 kg-OSP: Medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero.

Classe di rimborsabilità: «C».

Confezione: A.I.C. n. 039301104 - «gas medicinale liquefatto» contenitore criogenico fisso da 8.000 kg-OSP: Medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero.

Classe di rimborsabilità: «C».

Le confezioni autorizzate con la presente determinazione sono provvisoriamente classificate in classe C ai fini della rimborsabilità ed in classe OSP ai fini della fornitura, in attesa della conclusione della procedura di contrattazione, i cui termini saranno riportati in una successiva determinazione.

Smaltimento scorte

Le scorte esistenti possono essere mantenute in commercio per un periodo pari a 180 giorni a decorrere dal 1° luglio 2010, data di entrata in vigore della presente determinazione.

Decorrenza di efficacia della determinazione: la presente determinazione, in vigore dal 1° luglio 2010, sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale e sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

È fatto salvo un periodo transitorio della durata di centoventi giorni a decorrere dal 1° luglio 2010, data di entrata in vigore della presente determinazione, al fine di provvedere all'adeguamento di tutte le confezioni ed alla predisposizione degli stampati secondo quanto previsto dalla presente determinazione.

10A08308

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Ritmodan»

Estratto determinazione V&A.N/V n. 1324 dell'11 giugno 2010

Medicinale: RITMODAN.

Titolare AIC: Sanofi-Aventis S.p.a. (codice fiscale 00832400154) con sede legale e domicilio fiscale in viale Luigi Bodio, 37/B, 20158 - Milano - Italia

Variazione AIC: Modifica stampati su richiesta ditta.

È autorizzata la modifica degli stampati (Punti 4.4 e 4.8 del RCP e corrispondenti Paragrafi del Foglio Illustrativo ed etichette), relativamente alla confezione sottoelencata:

AIC n. 021894035 - 100 mg capsule rigide 40 capsule.

I lotti già prodotti non possono più essere dispensati al pubblico a decorrere dal 180° giorno successivo a quello della pubblicazione della presente determinazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

10A08088

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Forane»

Estratto determinazione V&A.N/V n. 1275 dell'11 giugno 2010

Medicinale: FORANE.

Titolare AIC: ABBOTT S.r.l. (codice fiscale 00076670595), con sede legale e domicilio fiscale in via Pontina Km 52 - Campoverde di Aprilia, 04010 - Campoverde di Aprilia - Latina - Italia.

Variazione AIC: Modifica Stampati su Richiesta Ditta - Adeguamento agli Standard Terms.

È autorizzata la modifica degli stampati relativamente alle confezioni sottoelencate:

AIC n. 025206018 - «100 ml liquido per inalazione» 1 flacone 100 ml con security lock;

AIC n. 025206020 - «150 ml liquido per inalazione» 1 flacone 150 ml.

Sono, inoltre, autorizzate le modifiche della denominazione delle confezioni, già registrate, di seguito indicate:

AIC n. 025206018 - «100 ml liquido per inalazione» 1 flacone 100 ml con security lock;

varia in:

AIC n. 025206018 - «liquido per inalazione» 1 flacone 100 ml con security lock;

AIC n. 025206020 - «150 ml liquido per inalazione» 1 flacone 150 ml;

varia in:

AIC n. 025206020 - «liquido per inalazione» 1 flacone 150 ml.

I lotti già prodotti non possono più essere dispensati al pubblico a decorrere dal 180° giorno successivo a quello della pubblicazione della presente determinazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

10A08089

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Eligard»

Estratto provvedimento V&A.PC/II/431 del 14 giugno 2010

Medicinale: ELIGARD.

Confezioni: relativamente alle confezioni autorizzate all'immissione in commercio in Italia a seguito di procedura di mutuo riconoscimento.

Titolare AIC: ASTELLAS PHARMA S.p.a.

N. procedura mutuo riconoscimento: DE/H/0508/003/II/023.

Tipo di modifica: Aggiornamento metodica chimica/farmaceutica.

Modifica apportata: Cambio del fornitore, della siringa B.

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Il presente provvedimento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

10A08141

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Doxazosina Hexal».

Estratto provvedimento V&A.PC/II/433 del 14 giugno 2010

Medicinale: DOXAZOSINA HEXAL.

Confezioni: relativamente alle confezioni autorizzate all'immissione in commercio in Italia a seguito di procedura di mutuo riconoscimento.

Titolare AIC: HEXAL S.p.a.

N. procedura mutuo riconoscimento: NL/H/0897/001-002/II/004.

Tipo di modifica: Modifica/sostituzione di un sito di produzione principio attivo.

Modifica apportata: Aggiunta di un sito di produzione della sostanza attiva «doxazosin mesilate»: Excella GmbH (Germania).

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Il presente provvedimento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

10A08142

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Selectin»

Estratto provvedimento V&A.PC/II/434 del 14 giugno 2010

Medicinale: SELECTIN.

Confezioni: relativamente alle confezioni autorizzate all'immissione in commercio in Italia a seguito di procedura di mutuo riconoscimento.

Titolare AIC: BRISTOL MYERS SQUIBB S.r.l.

N. procedura mutuo riconoscimento: FR/H/0252/001-003/II/024.

Tipo di modifica: Aggiornamento metodica chimica/farmaceutica.

Modifica apportata: Eliminazione dei controlli in - process (IPC) Mass Uniformity durante le operazioni di compressione per la produzione del prodotto finito.

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Il presente provvedimento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

10A08143

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Lansoprazolo EG».

Estratto provvedimento V&A.PC/II/435 del 14 giugno 2010

Medicinale: LANSOPRAZOLO EG.

Confezioni: relativamente alle confezioni autorizzate all'immissione in commercio in Italia a seguito di procedura di mutuo riconoscimento.

Titolare AIC: EG S.p.a.

N. procedura mutuo riconoscimento: DK/H/1653/001-002/II/036.

Tipo di modifica: Aggiornamento metodica chimica/farmaceutica.

Modifica apportata: Eliminazione delle procedure di prova per la densità di massa nel prodotto intermedio (microgranuli). Aggiornamento dei metodi analitici utilizzati per analizzare i microgranuli.

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Il presente provvedimento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

10A08144

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Norfloxacina EG».

Estratto provvedimento V&A.PC/II/436 del 14 giugno 2010

Medicinale: NORFLOXACINA EG.

Confezioni:

A.I.C. n. 034401012/M - 10 compresse filmrivestite 400 mg;

A.I.C. n. 034401024/M - 14 compresse filmrivestite 400 mg;

A.I.C. n. 034401036/M - 20 compresse filmrivestite 400 mg;

A.I.C. n. 034401048/M - 50 compresse filmrivestite 400 mg.

Titolare AIC: EG S.p.a.

N. procedura mutuo riconoscimento: DE/H/174/01/R02.

Tipo di modifica: Modifica stampati.

Modifica apportata: Armonizzazione stampati a seguito della decisione della Commissione Europea del 13 gennaio 2009 (EMEA/CHMP/89923/2009) di Referral, da articolo 31 della Direttiva 2001/83/CE, per i prodotti contenenti Norfloxacina.

Ulteriori modifiche apportate con la procedura di rinnovo europeo.

In conformità all'Allegato che costituisce parte integrante del presente provvedimento il Titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le necessarie modifiche al Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento; le modifiche relative al Foglio Illustrativo e alle Etichette dovranno altresì essere apportate entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento.

Trascorso il suddetto termine non potranno più essere dispensate al pubblico confezioni che non rechino le modifiche indicate dal presente provvedimento.

Pertanto, entro la scadenza del termine sopra indicato tali confezioni dovranno essere ritirate dal commercio.

Il presente provvedimento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

10A08145

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Mirtazapina Eurogenerici».

Estratto provvedimento V&A.PC/II/437 del 14 giugno 2010

Specialità medicinale: MIRTAZAPINA EUROGENERICI.

Confezioni:

038103014/M - «30 mg compresse orodispersibili» 6 compresse in blister AL/AL;

038103026/M - «30 mg compresse orodispersibili» 10 compresse in blister AL/AL;

038103038/M - «30 mg compresse orodispersibili» 18 compresse in blister AL/AL;

038103040/M - «30 mg compresse orodispersibili» 30 compresse in blister AL/AL;

038103053/M - «30 mg compresse orodispersibili» 48 compresse in blister AL/AL;

038103065/M - «30 mg compresse orodispersibili» 60 compresse in blister AL/AL;

038103077/M - «30 mg compresse orodispersibili» 84 compresse in blister AL/AL;

038103089/M - «30 mg compresse orodispersibili» 90 compresse in blister AL/AL;

038103091/M - «30 mg compresse orodispersibili» 96 compresse in blister AL/AL;

038103103/M - «30 mg compresse orodispersibili» 180 (18x10 confezione ospedaliera) compresse in blister AL/AL;

038103115/M - «30 mg compresse orodispersibili» 6 compresse in blister perforato AL/AL;

038103127/M - «30 mg compresse orodispersibili» 10 compresse in blister perforato AL/AL;

038103139/M - «30 mg compresse orodispersibili» 18 compresse in blister perforato AL/AL;

038103141/M - «30 mg compresse orodispersibili» 30 compresse in blister perforato AL/AL;

038103154/M - «30 mg compresse orodispersibili» 48 compresse in blister perforato AL/AL;

038103166/M - «30 mg compresse orodispersibili» 60 compresse in blister perforato AL/AL;

038103178/M - «30 mg compresse orodispersibili» 84 compresse in blister perforato AL/AL;

038103180/M - «30 mg compresse orodispersibili» 90 compresse in blister perforato AL/AL;

038103192/M - «30 mg compresse orodispersibili» 96 compresse in blister perforato AL/AL;

038103204/M - «30 mg compresse orodispersibili» 180 (18x10 confezione ospedaliera) compresse in blister perforato AL/AL;

038103216/M - «30 mg compresse orodispersibili» 50 compresse in contenitore PP;

038103228/M - «30 mg compresse orodispersibili» 100 compresse in contenitore PP;

038103230/M - «30 mg compresse orodispersibili» 50 compresse in contenitore HDPE;

038103242/M - «30 mg compresse orodispersibili» 100 compresse in contenitore HDPE;

Titolare A.I.C.: EG S.p.a.

Numero procedura mutuo riconoscimento: DK/H/1762/002/II/005.

Tipo di modifica: modifica stampati.

Modifica apportata: armonizzazione stampati a seguito della decisione della Commissione Europea del 16 settembre 2008 (EMEA/CHMP/500094/2008) di Referral, da art. 30 della Direttiva 2001/83/CE, per il prodotto medicinale di riferimento Remeron.

In conformità all'Allegato che costituisce parte integrante del presente provvedimento il Titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le necessarie modifiche al Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento; le modifiche relative al Foglio Illustrativo e alle Etichette dovranno altresì essere apportate.

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Il presente provvedimento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

10A08146

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Sertralina Winthrop».

Estratto provvedimento V&A.PC/II/438 del 14 giugno 2010

Specialità Medicinale: SERTRALINA WINTHROP.

Confezioni: relativamente alle confezioni autorizzate all'immissione in commercio in Italia a seguito di procedura di mutuo riconoscimento.

Titolare A.I.C.: Winthrop Pharmaceuticals Italia S.r.l.

Numero procedura mutuo riconoscimento: UK/H/1292/001-002/II/016 UK/H/1292/01-02/IB/20.

Tipo di modifica: modifica stampati.

Modifica apportata: aggiornamento stampati a seguito adeguamento QRD template ed a seguito della decisione della Commissione Europea del 7 Maggio 2009 (EMEA/CHMP/634674/2008) di Referral, da art. 30 della Direttiva 2001/82/CE per il prodotto medicinale di riferimento Zoloft.

In conformità all'Allegato che costituisce parte integrante del presente provvedimento il Titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le necessarie modifiche al Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento; le modifiche relative al Foglio Illustrativo e alle Etichette dovranno altresì essere apportate entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento.

Trascorso il suddetto termine non potranno più essere dispensate al pubblico confezioni che non rechino le modifiche indicate dal presente provvedimento.

Pertanto, entro la scadenza del termine sopra indicato tali confezioni dovranno essere ritirate dal commercio.

Il presente provvedimento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

10A08147

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alcune confezioni del medicinale per uso umano «Cefotaxime Acs Dobfar».

Con la determinazione n. aRM - 35/2010-8032 del 10 giugno 2010 è stata revocata,ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, su rinuncia della ditta ACS Dobfar S.p.A. l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate:

farmaco: CEFOTAXIME ACS DOBFAR;

confezione 034999019;

descrizione: «250 mg/2 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile» 1 flacone polvere + 1 fiala solvente 2 ml;

farmaco: CEFOTAXIME ACS DOBFAR;

confezione 034999021;

descrizione: «500 mg/2 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile» 1 flacone polvere + 1 fiala solvente 2 ml;

farmaco: CEFOTAXIME ACS DOBFAR;

confezione 034999033;

descrizione: «1000 mg/4 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile» 1 flacone polvere + 1 fiala solvente 4 ml;

farmaco: CEFOTAXIME ACS DOBFAR;

confezione 034999045;

descrizione: «1000 mg/4 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso intramuscolare» 1 flacone polvere +1 fiala solvente 4 ml;

farmaco: CEFOTAXIME ACS DOBFAR;

confezione 034999058;

descrizione: «2000 mg/10 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso endovenoso» 1 flacone polvere + 1 fiala solvente 10 ml.

10A08307

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alcune confezioni del medicinale per uso umano «Piroxicam Teva».

Con la determinazione n. aRM - 39/2010-813 del 18 giugno 2010 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, su rinuncia della ditta Teva Italia S.r.l. l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate:

Farmaco: Piroxicam Teva;

Confezione: A.I.C. n. 033047046;

Descrizione: «1% Crema» tubo da 50 g;

Farmaco: Piroxicam Teva;

Confezione: A.I.C. n. 033047034;

Descrizione: «20 mg supposte» 10 suppposte;

Farmaco: Piroxicam Teva;

Confezione: A.I.C. n. 033047022;

Descrizione: «20 mg capsule rigide» 30 capsule;

Farmaco: Piroxicam Teva;

Confezione: A.I.C. n. 033047010;

Descrizione: «10 mg capsule rigide» 30 capsule.

10A08304

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alcune confezioni del medicinale per uso umano «Paroxetina DOC».

Con la determinazione n. aRM - 40/2010-898 del 18 giugno 2010 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, su rinuncia della ditta Doc Generici Srl l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate:

Farmaco: Paroxetina Doc;

Confezione: A.I.C. n. 035787035;

Descrizione: «20 mg compresse rivestite con film» 50 compresse;

Farmaco: Paroxetina Doc;

Confezione: A.I.C. n. 035787023;

Descrizione: «20 mg compresse rivestite con film» 28 compresse;

Farmaco: Paroxetina Doc;

Confezione: A.I.C. n. 035787011;

Descrizione: «20 mg compresse rivestite con film» 12 compresse.

10A08305

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alcune confezioni del medicinale per uso umano «Amlodipina Mediolanum».

Con la determinazione n. aRM - 38/2010-1447 del 18 giugno 2010 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, su rinuncia della ditta Mediolanum Farmaceutici S.p.a. l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate:

Farmaco: Amlodipina Mediolanum;

Confezione: A.I.C. n. 037487016;

Descrizione: «5 mg compresse» 28 compresse;

Farmaco: Amlodipina Mediolanum;

Confezione: A.I.C. n. 037487028;

Descrizione: «10 mg compresse» 14 compresse;

Farmaco: Amlodipina Mediolanum;

Confezione: A.I.C. n. 037487030;

Descrizione: «10 mg compresse» 28 compresse.

10A08306

ITALO ORMANNI, *direttore*

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*
DELIA CHIARA, *vice redattore*

(GU-2010-GU1-157) Roma, 2010 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;**
- **presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sul sito www.ipzs.it, al collegamento rete di vendita (situato sul lato destro della pagina).**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Funzione Editoria - U.O. DISTRIBUZIONE
Attività Librerie concessionarie, Vendita diretta e Abbonamenti a periodici
Piazza Verdi 10, 00198 Roma
fax: 06-8508-4117
e-mail: editoriale@ipzs.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2010 (salvo conguaglio) (*)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

CANONE DI ABBONAMENTO

Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	(di cui spese di spedizione € 257,04)	- annuale	€ **438,00**
	(di cui spese di spedizione € 128,52)	- semestrale	€ **239,00**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:		
	(di cui spese di spedizione € 132,57)	- annuale	€ **309,00**
	(di cui spese di spedizione € 66,28)	- semestrale	€ **167,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€ **68,00**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:		
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€ **168,00**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€ **65,00**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€ **167,00**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 383,93)	- annuale	€ **819,00**
	(di cui spese di spedizione € 191,46)	- semestrale	€ **431,00**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 264,45)	- annuale	€ **682,00**
	(di cui spese di spedizione € 132,22)	- semestrale	€ **357,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € 80,00 il versamento relativo al tipo di abbonamento alla ***Gazzetta Ufficiale*** - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'**Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2010.**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI

(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI
(di cui spese di spedizione € 127,00) - annuale € **295,00**
(di cui spese di spedizione € 73,20) - semestrale € **162,00**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II
(di cui spese di spedizione € 39,40) - annuale € **85,00**
(di cui spese di spedizione € 20,60) - semestrale € **53,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00
I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo € **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5% € **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione) € 18,00
I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI IN USO APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

ABBONAMENTI UFFICI STATALI

Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.